

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 13 aprile 2024

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 3 novembre 2023, n. 30.

Disciplina dei servizi educativi per l'infanzia e disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni. (24R00004). Pag. 1

LEGGE REGIONALE 8 novembre 2023, n. 31.

Ulteriori modifiche alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali). (24R00005). Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 novembre 2023, n. 10/R.

Regolamento regionale recante: «Modifiche al regolamento regionale 23 novembre 2015, n. 7/R (Disposizioni attuative degli articoli 4 e 5 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 (Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale), relativi all'affidamento in concessione, in locazione o in uso gratuito dei beni immobili demaniali e patrimoniali regionali).». (24R00008) Pag. 12

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2023, n. 21.

Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2024-2026. (24R00021) Pag. 13

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 28 agosto 2023, n. 40.

Assestamento al bilancio di previsione 2023-2025 ex art. 50, d.lgs. 118/2011 s.m.i., con modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni. (23R00438). Pag. 15

LEGGE REGIONALE 12 settembre 2023, n. 41.

Modifiche alla legge regionale 28 agosto 2023, n. 40 (Assestamento al bilancio di previsione 2023-2025 ex art. 50, d.lgs. 118/2011 s.m.i., con modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni) e alla legge regionale 17 agosto 2023, n. 37 (Rendiconto generale per l'esercizio 2022) e ulteriori disposizioni. (23R00439). Pag. 24





REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 3 novembre 2023, n. 30.

Disciplina dei servizi educativi per l'infanzia e disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni.*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 45S2 del 9 novembre 2023)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I**IL SISTEMA DEI SERVIZI E DEI SOGGETTI DELLA PROGRAMMAZIONE E RISORSE FINANZIARIE***Capo I***IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI PER L'INFANZIA****Art. 1.***Principi e finalità*

1. La presente legge, in ottemperanza alle convenzioni internazionali e agli indirizzi dell'Unione europea e nazionali, attua il sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia.

2. La Regione, ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), definisce i criteri generali per la programmazione, la realizzazione, l'attivazione, la gestione, la qualificazione e il controllo dei servizi educativi per l'infanzia, nel riconoscimento del pluralismo delle offerte educative.

3. La Regione riconosce i bambini quali soggetti di diritti individuali, civili e sociali e opera affinché essi siano rispettati come persone. A tal fine è garantito loro il diritto ad avere pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, riconoscendo e valorizzando le differenze e contrastando le disuguaglianze.

3. Il sistema regionale integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai sei anni è finalizzato a garantire una pluralità di offerte, flessibili e differenziate, idonee a rispondere in maniera adeguata alle esigenze dei bambini e delle loro famiglie, anche in considerazione delle condizioni socioeconomiche e produttive del territorio.

4. In considerazione della diversificazione dei bisogni, la Regione riconosce la pluralità delle offerte educative e il diritto di scelta dei genitori, nel pieno rispetto dei diritti dei bambini.

5. I servizi zero-tre anni sono orientati al raggiungimento delle seguenti finalità:

a) favorire il benessere e la crescita dei bambini, valorizzando le originali identità individuali;

b) favorire la conciliazione fra i tempi e le tipologie di lavoro dei genitori e la cura dei bambini, anche ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro), anche promuovendo azioni di sostegno alla funzione educativa delle famiglie;

c) garantire l'accesso ai servizi a quote sempre maggiori di bambini, l'equilibrata presenza dei servizi nelle diverse aree territoriali, l'omogeneità qualitativa nell'organizzazione e nell'offerta educativa;

d) garantire l'accesso ai servizi ai bambini in condizioni di disabilità certificata;

e) offrire ai bambini un contesto socio-educativo di accoglienza, di crescita, di socializzazione e di apprendimento, nel rispetto delle loro potenzialità e competenze affettive, relazionali e cognitive;

f) prevedere la partecipazione delle famiglie alla definizione degli obiettivi educativi e alla verifica del loro raggiungimento, assicurando modalità flessibili di incontro e collaborazione con le medesime e l'apertura al territorio;

g) riconoscere e valorizzare le differenze dei percorsi di vita, delle identità, dei tempi di crescita, delle modalità relazionali e delle concezioni di educazione dei bambini e delle loro famiglie;

h) favorire la partecipazione di bambini con bisogni educativi speciali che possono emergere in condizione di disabilità o in presenza di situazioni di svantaggio socioeconomico o culturale, grazie a interventi mirati nell'organizzazione degli spazi e delle attività;

i) promuovere la qualità dell'offerta avvalendosi di personale educativo con qualificazione universitaria e garantendo la formazione continua di tutto il personale, la dimensione collegiale del lavoro e il coordinamento pedagogico dei servizi a livello territoriale anche attraverso la presenza del coordinatore pedagogico.

Art. 2.*Sistema integrato*

1. Il sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni è costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia.

2. Il sistema integrato è progressivamente attuato mediante la promozione dei poli dell'infanzia di cui all'art. 11 e l'istituzione dei coordinamenti pedagogici territoriali di cui all'art. 12 e del Tavolo interistituzionale permanente di cui all'art. 16.



3. La Regione promuove la realizzazione di servizi educativi per l'infanzia attraverso un'offerta diversificata, per raggiungere la più ampia utenza e soddisfare i bisogni emergenti delle diverse comunità territoriali.

4. Il sistema dei servizi zero-tre anni è costituito da:

- a) nido d'infanzia;
- b) micronido;
- c) sezioni primavera;
- d) servizi integrativi.

5. La gestione e l'offerta dei servizi educativi per l'infanzia sono di competenza dei comuni singoli o associati, degli enti comunali destinati al sistema dei servizi socio-educativi per l'infanzia, costituiti ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nonché degli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), delle aziende pubbliche di servizi alla persona e degli altri soggetti pubblici e privati in possesso dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata ai sensi dell'art. 24.

6. La Giunta regionale, sentita la Conferenza regionale del sistema integrato dalla nascita sino a sei anni di cui all'art. 22 e previo parere della commissione consiliare competente, definisce, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i requisiti minimi strutturali e organizzativi-gestionali nonché i criteri e le modalità per la realizzazione e il funzionamento dei servizi ai fini della loro autorizzazione ai sensi dell'art. 24 e gli ulteriori requisiti ai fini dell'accreditamento di cui all'art. 25.

7. Non sono attivabili né autorizzabili servizi educativi per bambini dalla nascita sino a sei anni diversi da quelli definiti dal comma 4 e dal decreto legislativo n. 65/2017.

Art. 3.

Nido d'infanzia e micronido

1. Il nido d'infanzia è un servizio che accoglie bambini per un numero di posti minimo di venticinque e massimo di settantacinque, fatti salvi i casi autorizzati e attivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il micronido è il servizio che accoglie bambini per un numero di posti da sei a ventiquattro.

3. Il nido d'infanzia e il micronido:

- a) sono rivolti a bambini da tre a trentasei mesi;
- b) garantiscono un progetto educativo, elaborato collegialmente, con l'accompagnamento e la supervisione dal coordinatore pedagogico e realizzato da personale educativo qualificato e aggiornato costantemente;
- c) possono individuare moduli organizzativi e strutturali differenziati, rispetto ai tempi e alle modalità di apertura dei servizi e alla loro ricettività, in base a progetti pedagogici e organizzativi specifici;
- d) presentano i requisiti di accessibilità per i soggetti con disabilità, secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici) e

sono ubicati in un'area accessibile, adeguatamente protetta da fonti di inquinamento di ogni tipo e, di norma, caratterizzata dalla presenza di ampie zone verdi e soleggiate;

e) sono oggetto di autorizzazione per il funzionamento e la vigilanza nei termini indicati agli articoli 24 e 26.

4. Il nido d'infanzia e il micronido, in relazione all'orario di apertura, possono essere con frequenza a tempo pieno e a tempo parziale flessibile, garantendo il servizio di mensa e di riposo dei bambini in funzione della durata della permanenza degli stessi.

Art. 4.

Nido e micronido d'infanzia aziendale

1. Il servizio di nido e micronido d'infanzia può essere organizzato in ambito aziendale e aperto al territorio.

2. Si qualifica nido d'infanzia aziendale il servizio rispondente ai requisiti strutturali e organizzativi determinati ai sensi dell'art. 2, comma 6, che, rispetto alla capacità ricettiva autorizzata, destina almeno il 50 per cento e non oltre l'80 per cento dei posti all'accoglienza dei figli dei dipendenti dell'azienda o delle aziende di riferimento. Se per tre anni consecutivi la quota dei posti destinati ai figli dei dipendenti delle aziende è inferiore a un terzo dei posti disponibili, la struttura perde la qualifica di nido d'infanzia aziendale. Tali disposizioni non si applicano ai micronidi d'infanzia aziendali.

3. La quota residua di posti del nido d'infanzia aziendale è riservata ai bambini residenti nel comune sede del servizio tramite convenzione e, in presenza di posti ancora disponibili, ad altre famiglie del territorio. Se la quota di posti non è utilizzata né dal comune, né dalle altre famiglie del territorio, può essere destinata all'accoglienza dei figli dei dipendenti della azienda o delle aziende di riferimento.

4. I bambini iscritti hanno diritto alla frequenza fino al passaggio alla scuola dell'infanzia, indipendentemente dall'eventuale cessazione del rapporto di lavoro del genitore.

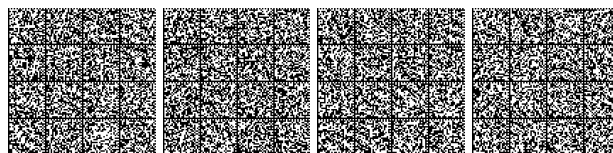
5. I nidi d'infanzia aziendali sono oggetto di autorizzazione per il funzionamento e di vigilanza nei termini indicati agli articoli 24 e 26.

6. La Regione sostiene l'attivazione dei nidi d'infanzia da parte di imprese singole o associate, ai sensi di quanto previsto dalle misure regionali di conciliazione dei tempi di vita e lavoro, di promozione del *welfare* aziendale e delle nuove forme di organizzazione del lavoro a misura di famiglia.

Art. 5.

Sezione primavera

1. La sezione primavera è un servizio che accoglie bambini da ventiquattro a trentasei mesi, aggregato alla scuola dell'infanzia o inserito in un polo dell'infanzia, attivato, in coerenza con il principio di continuità educativa, all'interno di un progetto globale finalizzato al soddisfacimento dei bisogni e allo sviluppo delle potenzialità dei bambini da due a sei anni.



2. I parametri di riferimento sono definiti dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 2, comma 6, nel rispetto della normativa statale e degli accordi stipulati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 6.

Servizi integrativi

1. I servizi integrativi concorrono all'educazione e alla cura dei bambini e soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale e organizzativo.

2. I servizi integrativi sono identificati in:

a) servizio in contesto domiciliare ovvero nido in famiglia;

b) spazio gioco per bambini;

c) centro per bambini e famiglie di cui all'art. 2, comma 3, lettera c), del decreto legislativo n. 65/2017.

3. I servizi integrativi hanno carattere educativo, ludico, di socializzazione e di cura, prevedono modalità strutturali, organizzative e di funzionamento diversificate e sono oggetto di autorizzazione al funzionamento e di vigilanza nei termini indicati agli articoli 24 e 26.

4. Il personale educativo operante nei servizi integrativi è in possesso dei titoli di studio necessari per operare nei servizi di nido d'infanzia e micronido.

Art. 7.

Nido in famiglia

1. Il nido in famiglia è un servizio educativo inserito in un contesto ambientale e sociale di tipo familiare, rivolto ai bambini da tre a trentasei mesi.

2. Il servizio accoglie un numero massimo di sei bambini contemporaneamente, compresi i figli da tre a trentasei mesi del nucleo familiare del conduttore.

3. Il nido in famiglia è realizzato in immobili ad uso abitativo in possesso dei requisiti di sicurezza e salubrità e può prevedere la preparazione e somministrazione di alimenti.

4. La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 2, comma 6, disciplina con propria deliberazione l'attività di nido in famiglia sulla base dei seguenti elementi:

a) coordinamento con il comune in cui è insediato il servizio;

b) collegamento obbligatorio con un servizio di nido d'infanzia, micronido o sezione primavera per la condivisione del percorso educativo, la supervisione, il supporto e la formazione;

c) identificazione del personale operante nel rispetto di quanto definito dall'art. 6, comma 4.

d) caratteristiche minime di spazio, ubicazione, orario e tempi massimi di permanenza dei bambini.

Art. 8.

Spazio gioco per bambini

1. Lo spazio gioco per bambini è un servizio educativo che accoglie bambini da dodici a trentasei mesi di età, affidati a educatori in modo continuativo, in un ambiente organizzato con finalità educative, di cura e di socializzazione. Possono essere accolti bambini sino a sei anni di età in presenza di specifiche esigenze contingenti delle famiglie o riferite a contesti territoriali connotati da limitata o difficile accessibilità ai servizi.

2. Lo spazio gioco prevede:

a) un progetto educativo coerente con l'età dei bambini;

b) strumenti di valutazione del servizio;

c) disponibilità di spazi e attrezzature adeguate a consentire una frequenza flessibile;

d) capacità ricettiva massima di venticinque posti bambino;

e) somministrazione di alimenti.

3. Lo spazio gioco non prevede il servizio mensa, ma solo la somministrazione di merende e spuntini e consente una frequenza per un massimo di cinque ore giornaliere.

4. Sono ricondotti allo spazio gioco anche i centri di custodia oraria o *baby parking* e le attività di custodia di bambini di cui al comma 1. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione, ai sensi dell'art. 2, comma 6, gli standard e i requisiti minimi per l'attivazione dei servizi di cui al presente articolo.

Art. 9.

Centro per bambini e famiglie

1. Il Centro per bambini e famiglie accoglie bambini dai primi mesi di vita insieme ad un adulto accompagnatore e offre un contesto qualificato per esperienze di socializzazione, apprendimento e gioco, momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi dell'educazione e della genitorialità. Non prevede il servizio di mensa e consente una frequenza flessibile, senza possibilità di affido del bambino.

2. Il servizio prevede un progetto educativo, spazi adeguatamente organizzati e strumenti di valutazione del servizio e non necessita di uno spazio destinato al riposo.

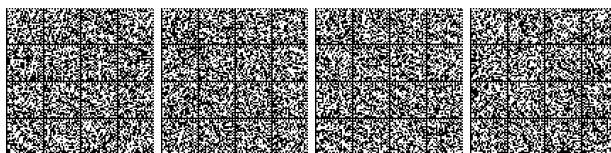
3. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione, ai sensi dell'art. 2, comma 6, gli standard e i requisiti minimi per l'attivazione del servizio di cui al presente articolo.

Art. 10.

Scuole dell'infanzia

1. Le scuole dell'infanzia statali e paritarie sono parte del sistema integrato.

2. Le scuole dell'infanzia statali e paritarie possono fare parte dei poli dell'infanzia di cui all'art. 11 e partecipano ai coordinamenti pedagogici territoriali di cui all'art. 12.



Art. 11.

Polo dell'infanzia

1. La Regione, al fine di realizzare il sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni, promuove la costituzione dei poli dell'infanzia, intesi quali luoghi che accolgono almeno un servizio zero-tre anni e una scuola dell'infanzia, localizzati nello stesso edificio oppure in edifici vicini.

2. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale e sulla base delle proposte formulate dagli enti locali, programma la costituzione dei poli e ne definisce i requisiti minimi strutturali e organizzativi e le modalità di gestione.

3. Il polo dell'infanzia si caratterizza quale laboratorio permanente di ricerca, innovazione, partecipazione e apertura al territorio e sviluppa le seguenti attività:

- a) continuità educativa;
- b) progettazione pedagogica congiunta e integrazione operativa tra le diverse figure professionali;
- c) organizzazione di incontri di formazione e scambio di esperienze tra educatori e insegnanti del sistema integrato, anche tenendo conto del piano nazionale di formazione di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti).

4. All'interno del polo gli spazi collettivi, nonché i servizi generali con le stesse funzioni, possono essere condivisi, fermo restando che la progettazione e il dimensionamento degli stessi devono garantire la funzionalità dei diversi servizi.

5. La titolarità dei servizi costituenti il polo può far capo sia a soggetti pubblici, sia privati, previo accordo tra i titolari degli stessi sulle modalità operative di svolgimento delle attività.

Art. 12.

Coordinamenti pedagogici territoriali

1. Al fine di favorire la continuità educativa e sviluppare la qualità dei servizi dai primi mesi di vita sino al compimento di sei anni, la Regione, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 65/2017, promuove i coordinamenti pedagogici territoriali del sistema integrato di educazione e di istruzione, quali organismi stabili che riuniscono i referenti e, qualora presenti, i coordinatori pedagogici dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia.

2. I coordinamenti pedagogici territoriali si costituiscono in ambiti territoriali omogenei secondo indirizzi definiti dalla Giunta regionale che tengono conto dei coordinamenti esistenti all'entrata in vigore della presente legge e sulla base dei seguenti criteri:

- a) numero minimo e massimo di comuni;
- b) numero minimo e massimo di servizi educativi e di istruzione dalla nascita sino a sei anni distinti per tipologia.

3. I coordinamenti pedagogici territoriali favoriscono il raccordo e l'integrazione dei servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia presenti nel territorio di riferimento e promuovono la qualità educativa dei servizi attraverso:

- a) il confronto professionale collegiale tra gli operatori;
- b) la formazione degli operatori;
- d) l'incentivazione di incontri, confronti e scambi tra i servizi;
- e) la promozione dell'innovazione e della sperimentazione educativa;
- f) la riflessione sulle modalità di partecipazione delle famiglie e la promozione della cultura dell'infanzia e della genitorialità;
- g) il supporto alle attività di monitoraggio e valutazione della qualità dei servizi;
- h) il raccordo tra servizi educativi, servizi scolastici, sociali e sanitari presenti nel territorio di riferimento.

Art. 13.

Coordinatore pedagogico

1. Il coordinatore pedagogico, la cui funzione deve essere garantita all'interno dei servizi educativi, cura il funzionamento dell'équipe educativa e promuove la partecipazione e il confronto tra gli educatori e insegnanti e i genitori sulla progettazione educativa e sulle prospettive dell'educazione dei bambini. Cura, inoltre, il raccordo tra le strutture educative e i servizi, nonché le attività di autovalutazione dei medesimi, proponendo approfondimenti formativi qualificati sulla base delle esigenze formative degli educatori, degli insegnanti e del personale ausiliario.

Capo II

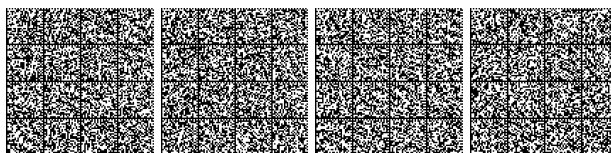
GOVERNANCE DEI SERVIZI E RISORSE FINANZIARIE

Art. 14.

Funzioni della Regione

1. Nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e verifica sono di competenza della Regione, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 65/2017:

- a) l'individuazione delle linee di indirizzo e dei criteri generali di programmazione, di sviluppo e di qualificazione dei servizi, in attuazione del piano di azione nazionale pluriennale, di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 65/2017;
- b) la definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi-gestionali, dei criteri e delle modalità per la realizzazione e il funzionamento dei servizi di cui all'art. 2, nonché le modalità di gestione dei poli per l'infanzia;
- c) la definizione di forme di continuità e di raccordo tra i servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari, anche ai fini della realizzazione del sistema educativo integrato;



d) la promozione e l'erogazione di contributi a sostegno del sistema dei servizi per l'infanzia;

e) la realizzazione di iniziative d'interesse regionale, la promozione di iniziative anche sperimentali e innovative proposte dagli enti territoriali e da altri soggetti;

f) l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento in materia di sistema dei servizi per l'infanzia;

g) l'utilizzo del fondo regionale di cui all'art. 18;

h) la promozione della formazione continua in servizio del personale dei servizi educativi, in coerenza con quanto previsto dal piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 107/2015, nonché la promozione e il raccordo dei coordinamenti pedagogici territoriali;

i) la creazione e lo sviluppo del sistema informativo regionale in coerenza con il sistema informativo nazionale di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 65/2017;

l) il concorso al monitoraggio e alla valutazione del sistema integrato di educazione e di istruzione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 65/2017;

m) la disciplina delle attività di autorizzazione e vigilanza di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 65/2017 effettuate dagli enti locali;

n) la definizione dei requisiti per l'accreditamento dei servizi per l'infanzia;

o) la programmazione della costituzione dei poli per l'infanzia di cui all'art. 11.

Art. 15.

Funzioni dei comuni

1. Sono di competenza dei comuni, anche in forma associata, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle funzioni attribuite alla Regione, le seguenti funzioni:

a) il coordinamento del sistema dei servizi pubblici e privati in ambito comunale, promuovendo un sistema integrato di qualità;

b) la programmazione di politiche territoriali d'intervento, anche mediante l'orientamento e l'analisi del rapporto fra domanda e offerta di servizi;

c) l'istituzione, la gestione e l'organizzazione, con autonoma individuazione dei metodi gestionali, dei servizi per l'infanzia comunali, nel rispetto dei requisiti minimi strutturali e organizzativi, dei criteri e delle modalità per la realizzazione e il funzionamento dei servizi autorizzati ai sensi dell'art. 24;

d) l'autorizzazione, l'accreditamento, la vigilanza e l'applicazione delle sanzioni, avvalendosi della collaborazione delle aziende sanitarie locali (Asl) per gli aspetti di cui all'art. 17, sui servizi educativi per l'infanzia privati e per quelli non a titolarità comunale, nel rispetto degli *standard* strutturali, organizzativi e qualitativi definiti dalla Regione ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera b), delle norme sull'inclusione dei bambini con disabilità e dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore;

e) l'adozione dei provvedimenti di tutela ritenuti necessari in base agli esiti dell'attività di vigilanza e controllo sul sistema dei servizi;

f) la raccolta dei dati, il censimento e il monitoraggio dei servizi educativi per l'infanzia esistenti sul territorio comunale anche mediante l'alimentazione di banche dati regionali e statali quale requisito per l'attribuzione di contributi regionali e ministeriali;

g) la formulazione, con il coinvolgimento delle famiglie e dei soggetti titolari dei servizi operanti sul territorio, di proposte d'intervento per lo sviluppo e la qualificazione del sistema dei servizi;

h) l'informazione ai cittadini sul sistema dei servizi e sui criteri per l'accesso ai medesimi;

i) l'attivazione dei coordinamenti pedagogici dei servizi sul proprio territorio, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e i gestori privati, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;

l) la formulazione di proposte ai fini della programmazione dei poli per l'infanzia;

m) la definizione dei criteri per assicurare l'accesso ai servizi educativi a offerta pubblica e delle relative graduatorie;

n) la promozione di momenti di confronto con le famiglie e della loro partecipazione alle attività educative;

o) la definizione delle tariffe dei servizi a propria titolarità, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 31.

Art. 16.

Tavolo interistituzionale permanente

1. Presso la Giunta regionale è istituito il Tavolo interistituzionale permanente per favorire il coordinamento e lo sviluppo del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni.

2. Il Tavolo interistituzionale è presieduto dall'assessore competente in materia di servizi educativi per l'infanzia ed è composto dai rappresentanti dell'Ufficio scolastico regionale e dell'Associazione nazionale comuni italiani (Anci) Piemonte.

3. Il Tavolo interistituzionale elabora proposte nei seguenti ambiti:

a) programmazione relativa al sistema integrato e riequilibrio delle differenze territoriali;

b) promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali;

c) modalità di monitoraggio e valutazione;

d) formazione del personale dei servizi;

e) azioni educative sperimentali e innovative.

4. La Giunta regionale definisce la composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo interistituzionale.

5. Il Tavolo interistituzionale opera in raccordo con gli organismi paritetici regionali, costituiti su iniziativa del ministero competente in materia di istruzione, e relativi al sistema integrato dalla nascita sino a sei anni;

6. Ai componenti del Tavolo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altra utilità comunque denominata, né rimborsi spese.



Art. 17.

Funzioni delle aziende sanitarie locali

1. Le Asl, ai fini dell'autorizzazione dei servizi educativi, rilasciano un parere preventivo di idoneità igienico-sanitaria. Collaborano con i comuni per la vigilanza sui servizi educativi in materia di sicurezza, igiene e sanità e per la salvaguardia della salute e del benessere dei bambini.

2. Le Asl, inoltre:

a) svolgono attività di controllo in materia di somministrazione e di caratteristiche igieniche e nutrizionali dei pasti, approvando le tabelle dietetiche adottate nei servizi educativi;

b) promuovono interventi per favorire la piena integrazione dei bambini con disabilità e disturbi evolutivi;

c) promuovono attività di informazione e prevenzione in tema di educazione alla salute, benessere dell'infanzia e disabilità;

d) esercitano le funzioni e i compiti assegnati dal decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione dei farmaci), convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119.

3. Le Asl nello svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo collaborano con i comuni e con la rete dei servizi sociali ed educativi territoriali.

Art. 18.

Fondo a sostegno dei servizi

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni regionali di cui all'art. 14 e per la compartecipazione al fondo di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 65/2017 è istituito il fondo di parte corrente per il sostegno alla gestione dei servizi.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i criteri e gli indirizzi per la destinazione del fondo a sostegno dei servizi pubblici e privati convenzionati accreditati, in funzione della dotazione finanziaria ai sensi dell'art. 36, con particolare attenzione al sostegno ai servizi a titolarità pubblica.

3. La Giunta regionale, laddove il servizio pubblico risponda pienamente alle esigenze di copertura territoriale del servizio, riconosce criteri di priorità per la destinazione del fondo di cui al comma 1.

Capo III

PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA QUALITÀ EDUCATIVA

Art. 19.

Promozione della qualità dei servizi

1. La Regione persegue l'obiettivo del continuo miglioramento della qualità del sistema integrato dalla nascita sino a sei anni, tramite la promozione di iniziative di

formazione continua del personale dei servizi educativi, la creazione e lo sviluppo del sistema informativo regionale, il concorso al monitoraggio nonché la valutazione del sistema integrato di educazione e di istruzione, la realizzazione di iniziative di interesse regionale e la promozione di iniziative sperimentali e di innovazione, anche al fine di sostenere il benessere psico-fisico degli operatori.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione attiva forme di collaborazione con gli atenei piemontesi e istituisce una sede di confronto permanente con i coordinamenti pedagogici territoriali per lo scambio e la circolazione di esperienze, la valorizzazione di modelli efficaci, l'individuazione di obiettivi e modalità formative, l'attivazione di percorsi di ricerca, azione e sperimentazione da sottoporre al Tavolo interistituzionale di cui all'art. 16.

Art. 20.

Formazione

1. La Regione, sulla base di analisi dei bisogni formativi e di proposte elaborate dal Tavolo interistituzionale di cui all'art. 16, definisce gli indirizzi per la formazione del personale dirigente, educativo e ausiliario anche in raccordo con il piano nazionale della formazione di cui alla legge n. 107/2015 e nel rispetto delle prerogative statali per quanto attiene al personale del sistema pubblico dell'istruzione.

2. Le iniziative di formazione possono essere attuate dai comuni in forma singola o associata, tenendo conto anche di eventuali proposte elaborate dalla Conferenza regionale del sistema integrato dalla nascita sino a sei anni di cui all'art. 22, nonché dai coordinamenti pedagogici territoriali di cui all'art. 12.

Art. 21.

Monitoraggio e valutazione

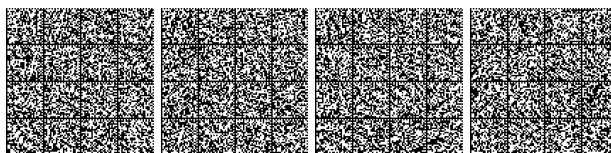
1. La Regione promuove, avvalendosi anche dei coordinamenti pedagogici, l'attivazione di modalità ricorrenti di autovalutazione del servizio, al fine di individuare gli aspetti di qualità e le criticità delle singole realtà, riconoscendo le pratiche valutative come processo essenziale per il miglioramento dell'offerta educativa.

2. La Regione definisce, nell'ambito del Tavolo interistituzionale di cui all'art. 16, le modalità e le procedure di monitoraggio e di valutazione del sistema integrato, anche definendo un sistema di indicatori di qualità delle strutture e dei progetti educativi che tiene in adeguato conto le metodologie e i processi valutativi di cui al sistema nazionale di valutazione.

Art. 22.

Conferenza regionale del sistema integrato dalla nascita sino a sei anni

1. La Regione convoca, con cadenza almeno annuale, una Conferenza regionale del sistema integrato dalla nascita sino a sei anni con la partecipazione dei rappresen-



tanti dei soggetti pubblici e privati gestori dei servizi, delle organizzazioni dei lavoratori, dei referenti e, qualora presenti, dei coordinatori pedagogici dei coordinamenti pedagogici territoriali, degli atenei piemontesi, delle fondazioni di origine bancaria, nonché di associazioni ed enti attivi nella promozione della qualità dei servizi.

2. La Conferenza ha l'obiettivo di promuovere lo sviluppo del sistema integrato attraverso la condivisione delle attività realizzate, con particolare riferimento all'attivazione dei poli per l'infanzia e dei coordinamenti pedagogici territoriali, alla formazione degli operatori, alle sperimentazioni didattiche e alla raccolta di proposte di miglioramento dei servizi.

3. La Conferenza è presieduta dall'assessore regionale competente in materia di servizi educativi per l'infanzia; la segreteria della Conferenza è assicurata dalla struttura regionale competente in materia che, per la preparazione dei lavori, può organizzare gruppi e incontri tematici.

Art. 23.

Sistema informativo regionale

1. La Regione provvede, mediante stanziamento di risorse dedicate, al potenziamento e allo sviluppo del sistema informativo regionale, in coerenza con il sistema informativo nazionale di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 65/2017.

TITOLO II

AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO, VIGILANZA E GESTIONE DEI SERVIZI ZERO-TRE ANNI

Capo I

AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO E VIGILANZA

Art. 24.

Autorizzazione

1. L'autorizzazione è il provvedimento che abilita all'esercizio dell'attività ed è rilasciata dal comune territorialmente competente tramite lo sportello unico per le attività produttive (Suap) al soggetto che ne fa richiesta.

2. L'autorizzazione è concessa alla persona fisica qualificata come titolare dell'attività che intende esercitare o al legale rappresentante della persona giuridica o dell'impresa entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza tramite il Suap nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e previa verifica del possesso dei requisiti organizzativi e strutturali previsti dalle di-

sposizioni statali e regionali di cui all'art. 2, comma 6, e l'acquisizione del parere di idoneità igienico sanitaria rilasciato dalle Asl.

3. Il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o dell'impresa sono responsabili, ai fini autorizzativi, del corretto funzionamento dei servizi e delle attività autorizzate.

4. L'attività educativa deve essere svolta direttamente dal soggetto autorizzato e al personale assunto devono essere applicati i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore. È consentito l'affidamento a terzi di attività di tipo accessorio e in tali casi, la responsabilità ai fini amministrativi permane in capo al titolare dell'autorizzazione. Il soggetto terzo affidatario delle attività accessorie è sottoposto alle verifiche previste sul regolare svolgimento del servizio.

5. L'autorizzazione ha carattere personale. Il richiedente e il personale impiegato non devono aver riportato condanna definitiva per delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del codice penale. In caso di sentenza passata in giudicato è possibile ottenere il rilascio del provvedimento di autorizzazione qualora sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 del codice penale.

6. La cessione a qualsiasi titolo dell'attività, la cessione totale o parziale dell'impresa, nonché la semplice modifica della rappresentanza legale della stessa determinano la modificazione del titolo autorizzativo.

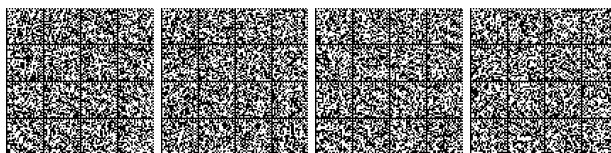
7. Il soggetto subentrante è tenuto, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, a presentare istanza per l'adeguamento della titolarità dell'autorizzazione al comune competente, che provvede all'accertamento dei requisiti soggettivi di cui al comma 5.

8. Nel caso di variazioni gestionali dei servizi, il titolare dell'autorizzazione presenta istanza al Suap competente entro trenta giorni dall'avvenuta variazione, al fine di ottenere la modificazione dell'autorizzazione. Nel caso di variazioni strutturali il titolare dell'autorizzazione presenta, entro trenta giorni dall'ultimazione dell'intervento, istanza al Suap competente, ai fini della valutazione circa il mantenimento dei requisiti igienico sanitari da parte dell'Asl e della capacità ricettiva del servizio. Nel caso di variazioni strutturali ingenti, il titolare dell'autorizzazione può presentare istanza di parere preventivo al Suap competente.

9. La cessazione dell'attività svolta deve essere comunicata con un preavviso minimo di sessanta giorni al comune e determina la decadenza dell'autorizzazione.

10. Il mancato svolgimento dell'attività per più di sessanta giorni continuativi non dovuta a causa di forza maggiore determina la decadenza dell'autorizzazione, salvo che la sospensione dell'attività sia stata autorizzata dal comune per casi di comprovata necessità.

11. Gli atti autorizzativi sono trasmessi alla struttura regionale competente in materia entro trenta giorni dalla data di assunzione dell'atto.



Art. 25.

Accreditamento

1. L'accreditamento dei servizi costituisce titolo necessario per l'accesso ai contributi pubblici, nonché per la stipula di contratti o convenzioni con gli enti locali e comporta il possesso di ulteriori specifici requisiti rispetto a quelli previsti per l'autorizzazione al funzionamento.

2. La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 2, comma 6, definisce con propria deliberazione i requisiti di accreditamento effettuato da parte dei comuni, sulla base dei seguenti elementi:

a) progetto pedagogico contenente le finalità e la programmazione delle attività educative, nonché le modalità organizzative e di funzionamento del servizio;

b) formazione permanente, qualificazione del personale e applicazione di un contratto collettivo nazionale di lavoro di settore, stipulato con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale o altri contratti collettivi nazionali che stabiliscono condizioni economiche complessive equivalenti o più favorevoli per il lavoratore;

c) messa a disposizione del servizio della figura del coordinatore pedagogico;

d) partecipazione delle famiglie negli organismi di gestione e programmazione dell'attività educativa;

e) adozione della carta della qualità dei servizi ai sensi dell'art. 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2008"), per regolare i rapporti con gli utenti, definire gli standard di qualità e garantire l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni;

f) strumenti di valutazione qualitativa e quantitativa del servizio;

g) affidabilità tecnico economica del soggetto accreditato.

3. I requisiti di cui al comma 2 possono essere integrati da parte dei comuni.

Art. 26.

Vigilanza

1. L'attività di vigilanza è finalizzata alla verifica della qualità e dell'appropriatezza dei servizi e delle prestazioni erogate con lo scopo di promuovere il benessere psicofisico dei bambini e delle famiglie.

2. La funzione di vigilanza è attribuita ai comuni, singoli o associati, che la esercitano con la collaborazione delle Asl ai sensi dell'art. 17 e comprende le seguenti attività:

a) verifica dei requisiti strutturali, tecnici, gestionali e qualitativi previsti dalle disposizioni nazionali e regionali;

b) modifica, sospensione e revoca del titolo autorizzativo all'esercizio dei servizi;

c) adozione di raccomandazioni sulla gestione dei servizi;

d) applicazione delle sanzioni di cui all'art. 27.

Art. 27.

Sanzioni

1. Fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato ai sensi della legislazione vigente, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

a) l'esercizio dei servizi educativi per l'infanzia senza la prescritta autorizzazione al funzionamento di cui all'art. 24, è soggetto alla sanzione amministrativa da un minimo di euro 2.000,00 a un massimo di euro 15.000,00;

b) l'esercizio dei servizi educativi per l'infanzia con eccedenza di utenti rispetto alla capacità ricettiva autorizzata è soggetto alla sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 5.000,00;

c) la violazione delle disposizioni di cui all'art. 29, comma 2, è soggetta alla sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 6.000,00;

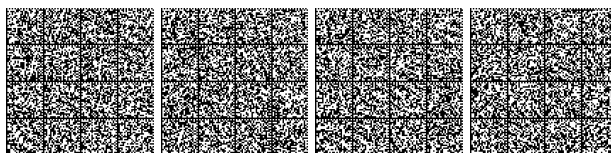
d) l'inosservanza, per i servizi autorizzati, dei requisiti previsti ai sensi dell'art. 2, comma 6, è soggetta alla sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 5.000,00 per ogni violazione riscontrata;

e) la mancata comunicazione al comune titolare della funzione di vigilanza delle variazioni sull'attività esercitata, a qualsiasi titolo effettuate, nonché la mancata comunicazione della cessazione dell'attività, di cui all'art. 24, commi 9 e 10, sono soggette alla sanzione amministrativa da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.000,00;

f) la mancata comunicazione preventiva al comune competente qualora il servizio educativo sospenda l'attività per un periodo superiore a quindici giorni consecutivi per ragioni non di forza maggiore è soggetta alla sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 5.000,00;

g) l'inosservanza, per i servizi accreditati, dei requisiti necessari per l'accREDITamento dei servizi, così come definiti ai sensi dell'art. 25, comma 2, è soggetta alla sanzione da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 6.000,00 per ogni violazione riscontrata.

2. Se è accertato il mancato rispetto dei requisiti strutturali, tecnici e gestionali previsti dalle disposizioni nazionali e regionali e collegati al titolo autorizzativo, alle sanzioni di cui al comma 1 si accompagna un'ordinanza del comune, in cui ha sede il servizio che ingiunge a provvedere entro un congruo termine al ripristino del pieno rispetto di quanto autorizzato, disponendo eventualmente la sospensione dell'autorizzazione e il divieto di prosecuzione del servizio fino a quando non sono rimosse le cause che hanno determinato la sospensione.



3. In caso di assenza del titolo autorizzativo o di inottemperanza alle prescrizioni stabilite ai sensi del comma 2, il comune provvede all'emanazione dell'ordinanza di chiusura della struttura interessata e revoca dell'autorizzazione, promuovendo le opportune iniziative per la tutela degli utenti interessati.

4. Fatte salve le fattispecie di reato, l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni sono effettuate secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

5. Gli atti di sospensione o revoca dell'autorizzazione sono trasmessi alla struttura regionale competente in materia entro trenta giorni dalla data di assunzione dell'atto.

6. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitate dal comune e sono utilizzate per il sostegno del sistema dei servizi per l'infanzia e per la promozione della qualità degli stessi.

Capo II

GESTIONE E PARTECIPAZIONE

Art. 28.

Titolarità e gestione dei servizi

1. I servizi zero-tre anni possono essere a titolarità comunale ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera c), a eccezione del nido in famiglia e del nido e micronido d'infanzia aziendale, la cui titolarità e gestione sono attribuite a un soggetto privato. Possono essere, altresì, a titolarità pubblica non comunale o a titolarità privata, a seconda che il provvedimento di autorizzazione al funzionamento sia rilasciato a un soggetto pubblico o a un soggetto privato.

2. La gestione dei servizi a titolarità pubblica, anche comunale, può essere affidata, in gestione indiretta, a un soggetto esterno all'ente titolare. Gli enti pubblici titolari promuovono la stabilità occupazionale del personale impiegato tramite l'inserimento nelle procedure di gara a evidenza pubblica, nelle concessioni e nelle convenzioni, di specifiche clausole sociali originariamente previste dall'art. 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successivamente dall'art. 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici).

3. L'assegnazione delle risorse derivanti dal piano di azione nazionale pluriennale di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 65/2017 al servizio educativo a titolarità privata è subordinata alla stipula di una convenzione con il comune in cui ha sede il servizio, avente a oggetto le modalità di utilizzo delle risorse ministeriali e regionali.

Art. 29.

Personale

1. Per il personale educativo operante nel sistema integrato dei servizi definito dalla presente legge è previsto il possesso dei titoli di cui all'art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 65/2017.

2. L'organico del personale è definito in base al rapporto numerico tra educatori e bambini iscritti ai servizi educativi, per le diverse fasce di età nel modo seguente:

a) fino a cinque bambini per educatore, per i bambini di età inferiore ai dodici mesi;

b) fino a otto bambini per educatore, per i bambini di età compresa tra dodici e ventitre mesi;

c) fino a dieci bambini per educatore, per i bambini di età compresa tra ventiquattro e trentasei mesi;

d) fino a quindici bambini per educatore per i centri per bambini e famiglie di cui all'art. 9.

3. Per le sezioni eterogenee per età, il rapporto numerico deve essere definito tenendo in debita proporzione l'età dei bambini, secondo quanto indicato alle lettere a), b) e c) del comma 2 e il loro livello di autonomia, garantendo un'adeguata compresenza del personale educativo.

4. Con la frequenza di bambini in condizione di disabilità, certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), è prevista la presenza di figure educative aggiuntive, secondo le modalità definite dal progetto educativo formulato dal soggetto titolare del servizio, di concerto con i servizi sociosanitari competenti per territorio.

5. Il personale ausiliario operante nei servizi educativi per la prima infanzia è numericamente adeguato ai diversi compiti da svolgere, secondo le indicazioni definite ai sensi dell'art. 2, comma 6.

6. Al fine di permettere la migliore saturazione delle strutture, il numero autorizzato dei bambini iscritti può essere incrementato del 10 per cento, a condizione che conseguentemente sia adeguata la dotazione del personale.

Art. 30.

Partecipazione e trasparenza

1. I soggetti titolari dei servizi, nel rispetto della propria identità e autonomia di gestione, assicurano ampia informazione e massima trasparenza riguardo all'attività educativa e alla gestione dei servizi.

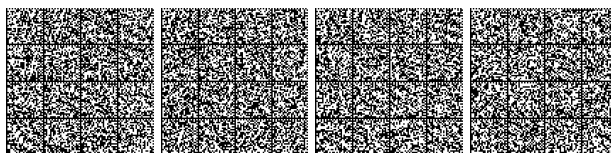
2. I soggetti accreditati ai sensi dell'art. 25 adottano la carta dei servizi, volta alla tutela dei bambini e delle famiglie, garantendo la trasparenza e la qualità dei servizi offerti.

3. La carta dei servizi, in particolare, individua:

a) il responsabile del servizio;

b) le caratteristiche del servizio;

c) le modalità di accesso, gli orari e i tempi di erogazione;



- d) le tariffe applicate;
- e) le modalità di partecipazione delle famiglie alle scelte educative;
- f) le modalità e le procedure per la presentazione di reclami da parte degli utenti nei confronti dei gestori dei servizi;
- g) le modalità di promozione e tutela dei diritti dei bambini;
- h) la raccolta dei dati da inserire nel sistema informativo regionale.

Art. 31.

Partecipazione economica delle famiglie ai servizi per l'infanzia

1. La soglia massima di partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia pubblici e privati accreditati che ricevono finanziamenti pubblici è definita ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 65/2017.

2. I comuni, per i servizi di propria titolarità, nei limiti delle risorse disponibili, hanno la facoltà di prevedere agevolazioni tariffarie sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (Isee) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente «ISEE»), della numerosità dei figli a carico di genitori che lavorano, nonché l'esenzione totale per le famiglie con un particolare disagio economico o sociale rilevato dai servizi territoriali.

Art. 32.

Regolamento di organizzazione dei servizi per l'infanzia

1. I servizi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 adottano un regolamento di organizzazione e funzionamento dell'attività.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è reso pubblico tramite l'esposizione nei locali destinati all'attività e la pubblicazione sul sito *web* del servizio ed è messo a disposizione in copia a tutte le famiglie che usufruiscono dei servizi.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33.

Clausola di monitoraggio

1. La Giunta regionale, con periodicità biennale, presenta alla commissione consiliare competente una relazione sulle misure adottate in attuazione della presente legge e sul raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1.

2. Le relazioni di cui al comma 1 sono rese pubbliche, unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame, mediante pubblicazione su apposita pagina del sito internet istituzionale della Regione.

Art. 34.

Disposizioni transitorie

1. Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti della Giunta regionale di cui all'art. 2, comma 6, continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni in materia di requisiti minimi strutturali e organizzativi:

a) articoli 4, 6, 8 e 9 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 3 (Criteri generali per la costruzione, l'impianto, la gestione ed il controllo degli asili-nido comunali costruiti e gestiti con il concorso dello Stato di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e con quello della Regione) che disciplinano aspetti di dettaglio relativi alla costruzione e all'impianto degli asili nido;

b) deliberazione della Giunta regionale 8 giugno 1975, n. 54-3346 e deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 1976, n. 77-3869 concernenti le linee guida per la progettazione di un asilo nido;

c) deliberazione della Giunta regionale 20 giugno 2008, n. 2-9002 identificativa dei servizi di sezioni primavera;

d) deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2013, n. 31-5660 identificativa dei servizi di centro di custodia oraria;

e) deliberazione della Giunta regionale 25 novembre 2013, n. 20-6732 identificativa dei servizi di micronido;

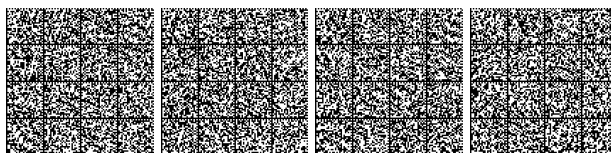
f) deliberazione della Giunta regionale 12 ottobre 2018, n. 28-7693 identificativa dei servizi di nido in famiglia.

2. I regolamenti interni adottati ai sensi della legge regionale n. 3/1973 rimangono in vigore, per quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, fino all'adozione dei regolamenti di organizzazione di cui all'art. 32.

3. Fino all'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, le autorizzazioni sono rilasciate ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 22 novembre 2017, n. 18 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019 e disposizioni finanziarie).

4. Fino all'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 25, comma 2, l'accreditamento non costituisce condizione necessaria per l'accesso ai contributi pubblici, né per la stipula di contratti o convenzioni con gli enti locali.

5. I servizi esistenti alla data di entrata in vigore dei provvedimenti della Giunta regionale di cui all'art. 2, comma 6, sono tenuti ad adeguarsi ai requisiti ivi previsti entro due anni.



6. Ai soggetti che alla data di entrata in vigore dei provvedimenti della Giunta regionale di cui all'art. 2, comma 6, ricevono contributi pubblici o hanno in essere contratti o convenzioni con gli enti locali, è rilasciato un accreditamento provvisorio da parte dei comuni, che deve essere confermato entro il termine previsto al comma 5.

7. Ai servizi per i quali si attiva il procedimento autorizzativo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge è immediatamente applicabile il rapporto numerico tra le figure educative e i bambini di cui all'art. 29, commi 2 e 3. I servizi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge devono adeguarsi entro un anno dall'entrata in vigore della medesima.

8. Al fine di garantire i servizi esistenti, possono essere mantenute attive le sezioni primavera funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorché aggregate ad asili nido.

Art. 35.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 15 gennaio 1973, n. 3 (Criteri generali per la costruzione, l'impianto, la gestione ed il controllo degli asili nido comunali costruiti e gestiti con il concorso dello Stato di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e con quello della Regione);

b) legge regionale 2 settembre 1974, n. 28 (Modificazioni ed integrazioni della legge Regionale 15-1-1973, n. 3 - Recante norme sugli asili-nido);

c) legge regionale 16 aprile 1975, n. 22 (Integrazione a carico della Regione del fondo speciale per gli Asili-nido);

d) legge regionale 22 gennaio 1976, n. 5 (Interventi immediati ed a carattere straordinario in favore di Comuni e di Consorzi di Comuni per la costruzione, l'impianto e l'arredamento degli asili-nido inseriti nei piani 1972-1973 e 1974 'Modificazioni alle leggi regionali 15 gennaio 1973, n. 3, e 2 settembre 1974, n. 28);

e) legge regionale 17 marzo 1980, n. 16 (Modificazione delle disposizioni di cui al 10 comma dell'art. 17 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 3, concernente criteri generali per la costruzione, l'impianto, la gestione ed il controllo degli asili-nido comunali costruiti e gestiti con il concorso dello Stato di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e con quello della Regione);

f) legge regionale 24 luglio 1984, n. 32 (Costruzione e gestione degli asili-nido comunali di cui alla L.R. 15 gennaio 1973, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, alla legge 23 dicembre 1975, n. 698 e alla legge 1 agosto 1977, n. 563. Contributi di finanziamento. Ade-

guamento strutturale e sistemazione dei locali degli asili-nido ex ONMI. Istituzione di un fondo unico regionale per gli asili-nido);

g) art. 18 della legge regionale 22 novembre 2017, n. 18 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019 e disposizioni finanziarie).

2. All'art. 26, comma 1, della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento) le parole «socio-educative» sono soppresse e all'art. 30, comma 1, della medesima legge regionale le parole «e socio-educative» sono soppresse.

Art. 36.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente legge, quantificati complessivamente in euro 14.776.667,32 per le annualità 2023, 2024 e 2025, di cui euro 4.893.765,32 per l'annualità 2023, euro 4.941.451,00 per l'annualità 2024 ed euro 4.941.451,00 per l'annualità 2025, si fa fronte con risorse già iscritte nella missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido), titolo 1 (spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

2. Per gli esercizi successivi al 2025, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

3. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre normative statali, regionali o comunitarie, purché da queste non diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.

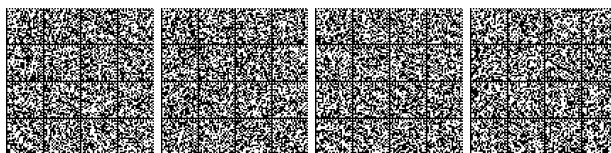
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 3 novembre 2023

CIRIO

24R00004



LEGGE REGIONALE 8 novembre 2023, n. 31.

Ulteriori modifiche alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 45S2 del 9 novembre 2023)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 11/2012

1. All'art. 7, comma 1, lettera *b*), della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali), dopo le parole «formulazione delle proposte» sono aggiunte le seguenti «, con un margine di tolleranza del 10 per cento».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 11/2012

1. All'art. 21, comma 2-ter, della legge regionale n. 11/2012 le parole «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti «trenta mesi».

Art. 3.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 8 novembre 2023

CIRIO

24R00005

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 novembre 2023, n. 10/R.

Regolamento regionale recante: «Modifiche al regolamento regionale 23 novembre 2015, n. 7/R (Disposizioni attuative degli articoli 4 e 5 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 (Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale), relativi all'affidamento in concessione, in locazione o in uso gratuito dei beni immobili demaniali e patrimoniali regionali).».

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 46S2 del 16 novembre 2023)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Viste le leggi regionali 27 gennaio 2015, n. 1 e 29 ottobre 2020, n. 26;

Visto il regolamento regionale 23 novembre 2015, n. 7/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 30-7699 del 13 novembre 2023;

EMANA

il seguente regolamento:

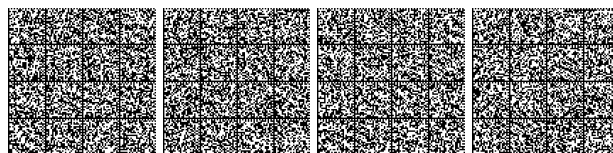
Regolamento regionale recante: «Modifiche al regolamento regionale 23 novembre 2015, n. 7/R (Disposizioni attuative degli articoli 4 e 5 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 (Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale), relativi all'affidamento in concessione, in locazione o in uso gratuito dei beni immobili demaniali e patrimoniali regionali).».

Art. 1.

Inserimento dell'art. 9-bis nel regolamento regionale n. 7/R/2015

1. Dopo l'art. 9 del regolamento regionale 23 novembre 2015, n. 7/R/2015 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis (*Concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico. Disposizioni attuative dell'art. 17, comma 3 della legge regionale n. 26/2020 relativamente alle opere bagnate*). — 1. Nelle procedure per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, il concorrente, in aggiunta al canone di cui all'art. 14-ter della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l'anno 2002), è altresì tenuto, secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 3 della legge regionale 29 ottobre 2020, n. 26 (Assegnazione delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico), a offrire in sede di gara un canone an-



nuo per l'utilizzo delle opere di cui all'art. 25, comma 1 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, passate in proprietà alla Regione.

2. Il canone annuo offerto per l'utilizzo delle opere di cui all'art. 25, comma 1 del regio decreto n. 1775/1933 passate in proprietà alla Regione non può essere inferiore a una percentuale dell'uno per cento del canone quantificato ai sensi dell'art. 14-ter della legge regionale n. 20/2002.

3. Il canone di cui ai commi 1 e 2 per l'utilizzo delle suddette opere è annualmente quantificato mediante applicazione al canone annuale di cui all'art. 14-ter della legge regionale n. 20/2002, della percentuale di cui al comma 2, offerta dal concorrente in sede di gara.

4. Il canone per l'utilizzo delle opere di cui all'art. 25, comma 1 del regio decreto n. 1775/1933 passate in proprietà alla Regione non è soggetto all'aggiornamento di cui all'art. 9 ed è versato contestualmente alla seconda rata del canone di concessione per l'uso dell'acqua, con scadenza al 31 luglio di ciascuna annualità. A tal fine la struttura regionale competente provvede all'invio di apposita richiesta di pagamento, contenente gli estremi delle utenze e i relativi importi dovuti.».

Art. 2.

*Inserimento dell'art. 9-ter
nel regolamento regionale n. 7/R/2015*

1. Dopo l'art. 9-bis del regolamento regionale n. 7/R/2015 è inserito il seguente:

«Art. 9-ter (Concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico. Disposizioni attuative dell'art. 18, comma 1 della legge regionale n. 26/2020 relativamente alle opere asciutte). — 1. I beni diversi da quelli di cui all'art. 25, comma 1 del regio decreto n. 1775/1933, costituenti il compendio della concessione scaduta e ricompresi nel progetto dell'aggiudicatario della nuova concessione, sono da quest'ultimo acquisiti in proprietà dietro pagamento del prezzo indicato nel bando di gara.

2. Il prezzo dovuto dall'aggiudicatario della nuova concessione al precedente concessionario per i beni di cui al comma 1, di cui si prevede l'utilizzo nel progetto di concessione, è determinato:

a) per i beni mobili, in termini di valore residuo, sulla base dei dati reperibili dagli atti contabili o, in mancanza, mediante perizia asseverata;

b) per i beni immobili sulla base dei dati reperibili dagli atti contabili, tenuto conto del valore contabile originario non ancora ammortizzato, al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi e della rivalutazione in bilancio dei componenti degli impianti stessi operata a seguito di sopravvenienze normative o di investimenti meramente finanziari. In caso di mancanza dei necessari atti contabili il prezzo è determinato mediante perizia asseverata, con utilizzo del cri-

terio del costo di ricostruzione deprezzato, tenuto conto del deprezzamento maturato dall'immobile al momento della stima.».

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 13 novembre 2023

p. CIRIO
Il Vice Presidente
CAROSSO

(Omissis).

24R00008

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2023, n. 21.

Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2024-2026.

(Pubblicata nel Supplemento n. 17 al Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - del 30 dicembre 2023)

IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa

1. Per l'esercizio finanziario 2024, in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), sono rispettivamente previste entrate di competenza relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altra entrata per euro 7.362.181.501,86 e di cassa per euro 11.365.895.400,39 e autorizzati impegni di spesa per euro 7.362.181.501,86 e pagamenti per euro 11.298.278.915,43 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.



2. Per l'esercizio finanziario 2025, in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011, sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 6.095.581.409,53 e autorizzati impegni di spesa per euro 6.095.581.409,53 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

3. Per l'esercizio finanziario 2026, in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011, sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 5.834.492.610,42 e autorizzati impegni di spesa per euro 5.834.492.610,42 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

4. Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione e il versamento alle casse regionali dei proventi derivanti dalla contrazione di mutui e altre forme di indebitamento per gli importi e gli esercizi individuati dall'art. 3.

5. È autorizzato l'impegno delle spese per gli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, entro i limiti degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione della spesa di cui ai commi 1, 2 e 3.

6. È autorizzato il pagamento delle spese per l'esercizio finanziario 2024, entro i limiti degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione della spesa di cui al comma 1.

Art. 2.

Allegati al bilancio di previsione

1. Sono approvati gli schemi di bilancio e i relativi allegati di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011.

Art. 3.

Autorizzazione alla contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento per la copertura degli investimenti per gli esercizi 2024, 2025 e 2026 e del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento per l'esercizio 2023

1. Ai sensi dell'art. 62 del decreto legislativo n. 118/2011 e nel rispetto dell'art. 3, commi 16 e 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)), la Giunta regionale è autorizzata a ricorrere all'indebitamento a copertura:

a) degli investimenti dell'esercizio 2024 nell'importo di euro 51.186.272,74, per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2024-2026 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - parte I;

b) degli investimenti dell'esercizio 2025 nell'importo di euro 36.650.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2024-2026 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - parte I;

c) degli investimenti dell'esercizio 2026 nell'importo di euro 25.000.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2024-2026 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - parte I;

d) del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento dell'esercizio 2023, di cui all'art. 40, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011, e all'art. 1, comma 688-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)), nell'importo di euro 123.528.019,53 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2024-2026 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - parte II.

2. Le condizioni di tasso e durata per la contrazione dei mutui sono fissate nei seguenti limiti:

a) tasso iniziale massimo di interesse effettivo: 5,5 per cento annuo;

b) durata minima del periodo di ammortamento: anni venti;

c) durata massima del periodo di ammortamento: anni trenta.

3. Per l'emissione dei prestiti obbligazionari le condizioni sono fissate nei limiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia.

4. Le rate di ammortamento per gli anni 2024, 2025 e 2026 trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti negli esercizi 2024, 2025 e 2026, in corrispondenza della Missione 50 «Debito pubblico», Programma 1 «Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari» per le quote interessi e della Missione 50 «Debito pubblico», Programma 2 «Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari» per le quote capitale. Per gli anni successivi al 2026 le rate di ammortamento, comprensive degli eventuali aumenti del tasso di interesse connessi all'andamento del mercato finanziario, trovano copertura nei bilanci relativi.

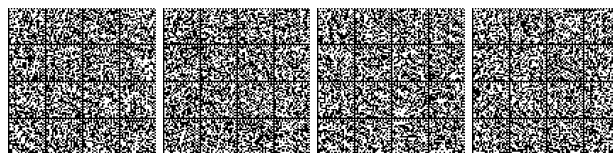
5. A garanzia dell'ammortamento dei mutui e delle altre forme di indebitamento di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a istituire speciale vincolo irrevocabile a favore di ciascun istituto mutuante ovvero di ciascun agente incaricato del servizio di pagamento ai portatori delle obbligazioni, dando mandato al proprio tesoriere di pagare le rate di ammortamento alle relative scadenze, con priorità rispetto alle altre spese di natura obbligatoria.

Art. 4.

Fondi di riserva

1. Ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo n. 118/2011, alla Missione 20 «Fondi ed accantonamenti», Programma 1 «Fondo di riserva» sono iscritti i seguenti fondi:

a) fondo di riserva per le spese obbligatorie, con uno stanziamento complessivo in termini di competenza e di cassa, per l'anno 2024 e in termini di competenza



per ciascuno degli anni 2025 e 2026, rispettivamente pari a euro 10.500.994,82, euro 26.411.352,69 ed euro 30.752.076,33;

b) fondo di riserva per le spese imprevedute, con uno stanziamento complessivo in termini di competenza e di cassa, per l'anno 2024 e in termini di competenza per ciascuno degli anni 2025 e 2026, pari a euro 4.000.000,00;

c) fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, con uno stanziamento complessivo in termini di cassa, per l'anno 2024, pari a euro 600.909.095,06.

Art. 5.

Fondo regionale integrativo trasporti

1. Per il bilancio 2024-2026 il Fondo regionale integrativo trasporti di cui all'art. 28-ter della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (PRIIMT)), è determinato in euro 39.608.660,85 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026, di cui euro 19.045.218,85 allocati alla Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 1 «Trasporto ferroviario», Titolo 1 «Spese correnti» ed euro 20.563.442,00 alla Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 2 «Trasporto pubblico locale», Titolo 1 «Spese correnti».

Art. 6.

Fondo strategico regionale

1. In applicazione dell'art. 4, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017), i fondi di cui alle tabelle A e B sono quantificati per l'esercizio 2024 in euro 5.217.056,00, come da apposito allegato, e trovano copertura con le risorse allocate alla Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 1 «Industria, PMI e Artigianato».

Art. 7.

Fondi speciali

1. Il fondo speciale per le spese in conto capitale di cui all'art. 49 del decreto legislativo n. 118/2011, destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio (Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 3 «Altri fondi», Titolo 2 «Spese in conto capitale»), è determinato in termini di competenza e di cassa, per l'anno 2024, in euro 600.000,00.

Art. 8.

Contributo alla finanza pubblica

1. La regione assicura, nel triennio 2024-2026, il concorso alla finanza pubblica mediante istituzione di apposito fondo denominato «Accantonamento di fondi per il contributo alla finanza pubblica».

2. Il Fondo di cui al comma 1 è allocato per l'anno 2024 nell'importo di euro 17.000.000,00, per l'anno 2025 nell'importo di euro 17.000.000,00 e per l'anno 2026 nell'importo di euro 11.000.000,00, alla Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 3 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2024-2026.

Art. 9.

Erogazione al Consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria

1. I fondi iscritti alla Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 1 «Organi istituzionali», Titolo 1 «Spese correnti» sono messi a disposizione del Presidente del Consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria ai sensi della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria).

Art. 10.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 2024.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 28 dicembre 2023

Il Presidente: TOTI

(Omissis).

24R00021

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 28 agosto 2023, n. 40.

Assestamento al bilancio di previsione 2023-2025 ex art. 50, d.lgs. 118/2011 s.m.i., con modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Ordinario n. 35 del 30 agosto 2023)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
ATTO DI PROMULGAZIONE N. 40

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente statuto regionale;

Visto il verbale del consiglio regionale n. 93/7 dell'8 agosto 2023;



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

Legge regionale 28 agosto 2023, n. 40.

Assestamento al bilancio di previsione 2023-2025 ex art. 50, decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

Assestamento al bilancio di previsione 2023-2025 ex art. 50, decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni

Art. 1.

Riferimento normativo

1. La presente legge è approvata ai sensi dell'art. 50, comma 3-bis, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche.

Art. 2.

Residui attivi e passivi

1. I dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi riferiti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2022, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2023, sono rideterminati conformemente ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2022, approvato dalla giunta regionale con DGR 251/C del 2 maggio 2023.

2. L'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2023 è modificato, a livello di missioni e programmi, a seguito della rideterminazione di cui al comma 1, nei termini riportati nell'allegato 1 alla presente legge, recante «Prospetto di allineamento valori residui effettivi su residui presunti».

Art. 3.

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2023

1. Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2023, in conformità con i dati definitivi risultanti dall'art. 7 del disegno di legge del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2022, approvato dalla giunta regionale con DGR 251/C/2023, è determinato in euro 717.441.509,14.

Art. 4.

Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2022

1. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022, in base ai dati definitivi risultanti dall'art. 11 del disegno di legge del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2022, approvato dalla giunta regionale con DGR 251/C/2023, è quantificato in euro 644.629.501,50. La quota accantonata nel risultato di amministrazione ammonta ad euro 266.255.951,49, mentre la quota vincolata ad euro 505.229.038,25 ed in

fine la quota destinata agli investimenti è pari ad euro 1.900.916,30. Per effetto degli accantonamenti e dei vincoli ascritti, il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2022 è quantificato in euro - 128.756.404,54.

2. La declinazione delle quote di cui al comma 1 è riportata negli allegati A1, A2 e A3, nelle risultanze approvate con DGR n. 251/C/2023 e riacclusi alla presente legge *sub* lettera h) al successivo art. 22.

3. In conformità ai dati definitivi risultanti dal disegno di legge regionale afferente al rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2022, approvato dalla giunta regionale con DGR 251/C/2023, il Fondo pluriennale vincolato di parte entrata è iscritto nell'esercizio 2023 del bilancio di previsione 2023-2025, per un importo pari ad euro 31.263.608,73 e ad euro 164.412.993,24, rispettivamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale.

4. Il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), stanziato a valere sul bilancio di previsione 2023-2025, è confermato per ciascuno degli esercizi 2023, 2024 e 2025, negli importi di cui all'art. 12 della legge regionale 1° febbraio 2023, n. 7 (Bilancio di previsione finanziario 2023-2025).

Art. 5.

Modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni

1. (Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 7/2023 - Bilancio di previsione finanziario 2023-2025) Al comma 1 dell'art. 13 (Spese per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio arretrati) della legge regionale n. 7/2023, l'espressione «per un importo pari ad euro 2.229.035,34 per l'esercizio finanziario 2023» è sostituita dall'espressione «per un importo pari ad euro 3.859.035,34 per l'esercizio finanziario 2023».

2. (Incremento dotazione Fondo perdite società partecipate 2023) La dotazione del Fondo perdite societarie (Art. 1, commi 550-552, legge n. 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni) ex decreto legislativo n. 175/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, di cui al capitolo di spesa 321940.2, per l'esercizio 2023 è incrementata dell'importo di euro 865.632,32.

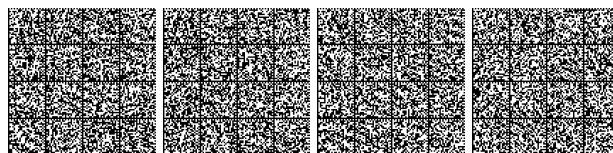
3. (Trasferimento integrativo per la realizzazione delle funzioni pubbliche svolte dall'aeroporto d'Abruzzo ex legge regionale n. 33/2019) Al fine di dare attuazione al piano industriale della società, approvato dall'assemblea dei soci, per il solo esercizio 2023 in favore di SAGA S.p.a. è riconosciuto un trasferimento integrativo per la realizzazione delle funzioni pubbliche svolte dall'aeroporto d'Abruzzo ex legge regionale n. 33/2019 pari ad euro 300.000,00, mediante incremento della dotazione dell'apposito stanziamento iscritto nell'ambito di Missione 10, Programma 04, Titolo 1, della spesa, da rendicontare nei sensi di legge alla struttura regionale preposta per materia.

4. (Contributo straordinario alla Croce rossa italiana - Comitato di Penne - ODV) La Regione Abruzzo concede, per l'anno 2023, un contributo straordinario di euro 70.000,00 alla Croce rossa italiana - Comitato di Penne - ODV, per spese di funzionamento dell'associazione. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni di cui al presente comma, quantificati per l'esercizio 2023 in euro 70.000,00, si fa fronte con le risorse della Missione 12, Programma 08, Titolo 1, della spesa, nell'ambito del bilancio regionale di previsione 2023-2025, esercizio 2023, da rendicontare ai sensi di legge alla struttura regionale preposta per materia.

5. (Contributo straordinario Caritas diocesana Pescara-Penne) Al fine di sostenere l'attività di competenza della mensa a beneficio della popolazione assistita, per il corrente esercizio è riconosciuto un contributo straordinario in favore della Caritas diocesana di Pescara-Penne pari ad euro 150.000,00, mediante istituzione di apposito stanziamento nell'ambito di Missione 12, Programma 04, Titolo 1, della spesa, da rendicontare ai sensi di legge alla struttura regionale preposta per materia.

6. (Trasferimento integrativo all'Azienda regionale per l'informatica e la committenza) Al fine di garantire l'efficiente e l'efficace funzionamento dell'Agenzia regionale dell'informatica e della committenza in relazione al perseguimento delle nuove funzioni attribuite dalla legge regionale 6 giugno 2023, n. 25 (Riordino del comparto della committenza della Regione Abruzzo), alla stessa sono concesse ulteriori risorse finanziarie pari ad euro 250.000,00 per l'esercizio 2023 e ad euro 500.000,00 per le annualità correnti dal 2024, mediante incremento della dotazione dell'apposito stanziamento iscritto nell'ambito di Missione 01, Programma 08, Titolo 1, della spesa, da rendicontare ai sensi di legge alla struttura regionale preposta per materia.

7. (Trasferimento straordinario in favore dell'Agenzia regionale di protezione civile per attivazione numero unico dell'emergenza) Allo scopo di consentire il completamento della selezione del personale per



la Centrale unica di risposta del numero unico di emergenza 1-1-2 in Abruzzo e per porre in essere una campagna informativa fra i cittadini abruzzesi, necessaria per far comprendere i vantaggi e le modalità di approccio al nuovo fondamentale servizio in disamina, per il solo esercizio 2023 in favore dell'Agenzia regionale di protezione civile è riconosciuto un trasferimento straordinario di ammontare pari ad euro 220.000,00, da allocare su nuovo articolo dell'apposito capitolo di spesa istituito nell'ambito di Missione 11, Programma 01, Titolo 1, della spesa, da rendicontare ai sensi di legge al Dipartimento regionale competente per materia.

8. (Modifiche ed integrazioni a leggi regionali ed ulteriori disposizioni) È autorizzata la iscrizione degli importi di euro 4.210.000,00 quanto all'esercizio 2023 e di euro 4.531.000,00 e di euro 150.000,00, rispettivamente per gli esercizi 2024 e 2025, a valere sul Fondo speciale istituito ex art. 21, decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito di Missione 20, Programma 03, Titolo 1, della spesa, per la realizzazione degli interventi di seguito indicati:

a) euro 150.000,00 per il finanziamento degli interventi previsti per le annualità dal 2024, nell'ambito del D.D.L.R. recante «Norme per il sostegno ai servizi locali di informazione e comunicazione»;

b) euro 300.000,00 per la realizzazione delle attività di competenza e per la promozione di attività formative professionalizzanti ed azioni di co-marketing a cura di Tua S.p.a. per l'esercizio 2023;

c) euro 2.500.000,00 per il finanziamento dell'intervento denominato «Prestito agrario» per gli esercizi 2023 e 2024;

d) euro 750.000,00 per l'erogazione di misure di sostegno in favore degli apicoltori per il solo esercizio 2023;

e) euro 194.000,00 ed euro 1.181.000,00, per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 37-ter della legge regionale n. 6/2023, rispettivamente per le annualità 2023 e 2024;

f) euro 250.000,00 per contributi alle aziende agricole per i danni da fauna selvatica.

9. (Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 6/2023) Al comma 1 dell'art. 6 (Istituzione e modifica capitoli di bilancio nello stato di previsione della entrata e della spesa) della legge regionale 1° febbraio 2023, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2023)), l'espressione «dell'importo di euro 1.226.493,44 per l'anno 2023» è sostituita dall'espressione «dell'importo di euro 1.293.123,96 per l'anno 2023».

10. (Servizi di promozione, comunicazione e promozione commercializzazione del *Brand* Abruzzo sui mercati collegati da rotte aeree ex art. 4, legge regionale n. 38/2017) È demandata a Saga S.p.a., nell'ambito delle più complesse iniziative di competenza, la realizzazione, mediante affidamento a soggetto terzo in possesso dei requisiti di legge, di un piano strategico integrato di promozione e di comunicazione da parte di compagnie aeree, nazionali o estere e/o propri concessionari di spazi pubblicitari, per la realizzazione di una campagna comune di «advertising» finalizzata a valorizzare turisticamente l'aeroporto d'Abruzzo e ad affermare, veicolare e promo-commercializzare il «*Brand* Abruzzo» nei mercati di riferimento. Per le finalità di cui al precedente periodo, relativamente al triennio vigente in favore di Saga S.p.a. è riconosciuto un trasferimento complessivo pari ad euro 1.200.000,00, quanto all'esercizio 2023, e ad euro 1.500.000,00 per ciascuno degli esercizi del biennio 2024/2025, da rendicontare nei termini ordinamentali previsti. Sempre ai fini della promozione del *Brand* Abruzzo ed a completamento della importante iniziativa mediatica «Grande partenza del giro d'Italia», ancor più attesa la necessità di fornire ulteriore impulso alla definitiva ripresa dei flussi turistici post pandemia, per il solo esercizio 2023 in favore di Saga S.p.a. è riconosciuto un ulteriore trasferimento pari ad euro 1.000.000,00, parimenti soggetto a rendicontazione. Nell'allegato 1 alla legge regionale n. 6/2023, lo stanziamento continuativo previsto a valere sul capitolo di spesa 241450.2 è eliminato. Per effetto delle previsioni di cui al presente comma, è corrispondentemente modificato l'allegato 2 alla legge regionale n. 6/2023, nei termini di seguito indicati:

Cap.	Art.	Miss	Prg	Tit.	Descrizione	C. Resp.	Previsione Comp.2023	Previsione Comp.2024	Previsione Comp.2025	LEGGE REGIONALE
241450	2	07	01	1	TRASFERIMENTO A SAGA SPA PER SERVIZI DI PROMOZ., COMUNICAZ. E PROMO COMMERCIALIZ. DEL BRAND ABRUZZO SUI MERCATI COLLEGATI DA ROTTE AEREE – LR 38/2017, ART. 4 – CONTR. SERV. PUBBL.	DPH001	€ 2.200.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	L.R. 38/2017
242422	3	10	04	1	VALORIZZAZIONE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE AEROPORTO D'ABRUZZO - SAGA	DPE013	0,00	0,00	0,00	L.R. 40/2015 E L.R. 19/2016

11. (Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 36/2022) I commi 2 e 3 dell'art. 8 della legge regionale 27 dicembre 2022, n. 36 (Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica - BURAT) sono sostituiti dai seguenti:

«2. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate previste in virtù delle disposizioni di cui al ridetto art. 4, al bilancio di previsione 2023-2025 sono apportate le seguenti variazioni:

esercizio 2023, per competenza e cassa:

a) in diminuzione parte Entrata: Titolo 3, Categoria 100, Tipologia 02, capitolo 31101, per euro 86.000,00;

b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 50, Programma 01, Titolo 1, per euro 86.000,00;

esercizio 2024, per sola competenza:

a) in diminuzione parte Entrata: Titolo 3, Categoria 100, Tipologia 02, capitolo 31101, per euro 90.000,00;

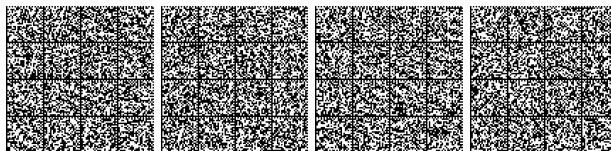
b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 50, Programma 01, Titolo 1, per euro 90.000,00;

esercizio 2025, per sola competenza:

a) in diminuzione parte Entrata: Titolo 3, Categoria 100, Tipologia 02, capitolo 31101, per euro 90.000,00;

b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 50, Programma 01, Titolo 1, per euro 90.000,00.

3. Alla copertura degli oneri in questione per gli esercizi successivi si provvede, per il menzionato importo annuo di euro 90.000,00, con legge di bilancio.».



12. (Modifiche ed integrazioni all'art. 3 della legge regionale n. 6/2023) L'allegato 2 - «Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali» all'art. 3 della legge regionale n. 6/2023 è modificato per l'esercizio 2023 nei seguenti termini:

Cap.	Art.	Miss	Prg	Tit.	Descrizione	C. Resp.	Previsione Comp.2023	Previsione Comp.2024	Previsione Comp.2025	LEGGE REGIONALE
91472	2	06	01	1	TRASFERIMENTO FONDI PER INIZIATIVE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI SPORTIVE-TRASFER. CORRENTI A AMM. LOCALI	DPH002	€ 1.500.000,00	€ 700.000,00	€ 700.000,00	L.R. 10/2018

13. (Contributo straordinario all'Associazione culturale l'fere di Valle Castellana per la realizzazione dell'evento «La notte delle paure» - Teatro nei Parchi (XXV Edizione)) Per l'anno 2023 è autorizzato un contributo straordinario pari a euro 15.000,00 all'Associazione culturale l'fere di Valle Castellana per la realizzazione dell'evento «La notte delle Paure» - Teatro nei Parchi (XXV Edizione). Agli oneri finanziari derivanti dal presente comma, pari a euro 15.000,00 per l'anno 2023, si fa fronte con le risorse di nuovo e apposito stanziamento denominato «Contributo straordinario all'Associazione culturale l'fere di Valle Castellana per la realizzazione dell'evento «La notte delle Paure» - Teatro nei Parchi (XXV Edizione)», istituito nella Missione 05 «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali», Programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale», Titolo 1, della parte spesa del bilancio di previsione 2023-2025, esercizio 2023. La copertura degli oneri finanziari di cui al presente comma è assicurata mediante la seguente variazione al bilancio regionale 2023-2025, annualità 2023, in termini di competenza e cassa:

a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 5, Programma 2, per euro 15.000,00 dello stanziamento di nuova istituzione denominato contributo straordinario all'Associazione culturale l'fere di Valle Castellana per la realizzazione dell'evento «La notte delle Paure» - Teatro nei Parchi (XXV Edizione);

b) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 200, Categoria 02, per euro 15.000,00. Le maggiori spese di cui alla lettera a) sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all'avvenuto accertamento delle maggiori entrate di cui alla lettera b). Il Dipartimento della giunta regionale competente in materia sviluppo economico-turismo adotta tutti gli atti necessari per dare attuazione al presente comma.

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 4/2009

1. L'art. 6 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli enti regionali) è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (Revoca, scioglimento e commissariamento degli enti regionali). — 1. L'assessore regionale competente per materia, qualora riscontri gravi e persistenti irregolarità ovvero difformità rispetto alle direttive della giunta regionale o alle finalità istituzionali dell'ente ovvero in presenza di situazioni di necessità e urgenza o allorché sia prevista da leggi statali o regionali, propone alla giunta regionale la revoca del direttore dell'Agenzia; la giunta dispone con provvedimento motivato la revoca, dandone comunicazione al consiglio regionale nella prima seduta utile.

2. Qualora siano riscontrate gravi e persistenti irregolarità ovvero difformità rispetto alle finalità istituzionali dell'ente ed alle direttive della giunta regionale da parte del presidente dell'Istituto ovvero del consiglio di amministrazione dell'Azienda, ovvero in presenza di situazioni di necessità e urgenza o allorché siano previsti da leggi statali o regionali, il consiglio regionale, anche su proposta della giunta, ne dispone con provvedimento motivato la revoca ovvero lo scioglimento, previo parere della competente commissione per materia formulato con procedura d'urgenza.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 e in ogni ulteriore caso in cui si renda necessaria la nomina di un commissario, la giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, nomina un commissario per la gestione straordinaria dell'ente regionale interessato.

4. In attuazione dell'art. 56, comma 6, dello statuto, la durata degli incarichi commissariali è pari a dodici mesi, prorogabili per una sola volta di ulteriori dodici mesi. In caso di comprovata necessità o di complessità delle funzioni commissariate o per esigenze straordinarie di rilevante interesse pubblico debitamente motivate, l'incarico commissariale può avere una durata superiore ai predetti termini e, comunque, non oltre il tempo strettamente necessario al superamento delle ragioni che hanno originato il commissariamento tenuto conto degli adempimenti demandati al commissario e, in ogni caso, tale da non rendere ordinaria la gestione commissariale.

5. Se è riscontrato il mancato o irregolare svolgimento delle funzioni da parte del collegio dei revisori dei conti o del revisore legale, il consiglio regionale ne dispone con provvedimento motivato la revoca, previo parere della commissione consiliare competente per materia espresso con procedura d'urgenza.».

Art. 7.

Modifiche all'allegato 3 della legge regionale n. 6/2023

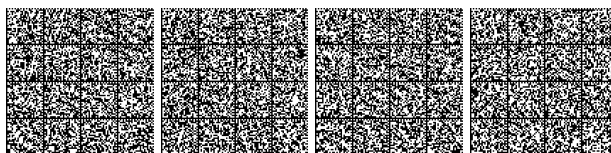
1. All'allegato 3 di cui all'art. 37-ter della legge regionale n. 6/2023 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la riga

Fondazione dei musei civici di Loreto Aprutino	25.000,00 €	Contributo per realizzazione mostra «Barocco Castellano - Carl'Antonio Grue ed i suoi tra sei e settecento»	DPH
--	-------------	---	-----

è sostituita dalla seguente:

Fondazione dei musei civici di Loreto Aprutino	25.000,00 €	Contributo per realizzazione catalogo evento Carl'Antonio Grue (1655-1723). Capolavori della maiolica barocca castellana dalle collezioni pubbliche abruzzesi	DPH
--	-------------	---	-----



b) la riga

Associazione Croce Rossoverde (ATRI)	20.000,00 €	Acquisto mezzi e materiali medicali	DPG
--------------------------------------	-------------	-------------------------------------	-----

è sostituita dalle seguenti:

Società nazionale di salvamento sezione territoriale di Teramo (Onlus)	10.000,00 €	Contributo attività associativa	DPG
Sant'Omero 4 Zampe ODV	5.000,00 €	Contributo attività associativa	DPG
Associazione musicale NISEA-APS	5.000,00 €	Contributo attività associativa	DPH

c) le righe

Associazione pro loco Loreto Aprutino	2.000,00 €	Contributo attività associativa e funzionamento	DPH
Associazione ASD Real Dem calcio a 5 - Montesilvano	5.000,00 €	Contributo attività associativa e funzionamento	DPH

sono sostituite dalla seguente:

Associazione ASD Real Dem calcio a 5 - Montesilvano	7.000,00 €	Contributo attività associativa e funzionamento	DPH
---	------------	---	-----

Art. 8.

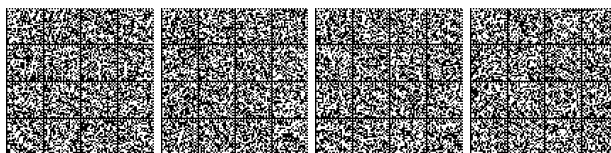
Ulteriori modifiche all'allegato 3 della legge regionale n. 6/2023

1. All'allegato 3 di cui all'art. 37-ter della legge regionale n. 6/2023, la riga:

Associazione Gianima Soccer Vasto	50.000,00 €	Organizzazione tappa Vasto beach soccer Coppa Italia 2023	DPG
-----------------------------------	-------------	---	-----

è sostituita dalle seguenti:

Associazione culturale «Golden Film» di Avezzano (Aq)	12.000,00 €	Attività socio-culturali e di promozione territoriale	DPH
Associazione culturale «CameraScura APS» di Canistro (Aq)	4.000,00 €	Attività socio-culturali e di promozione territoriale	DPH
Sci Club «Valico del Diavolo» di Gioia dei Marsi (Aq)	10.000,00 €	Acquisto di un battipista e attrezzature	DPH
Associazione «Non il Solito Festival» di Trasacco	4.000,00 €	Attività socio-culturali e di promozione territoriale	DPH
Pro Loco di Trasacco (Aq)	4.000,00 €	Attività socio-culturali e di promozione territoriale	DPH
Associazione socio-culturale «Generazione+» del Comune di Avezzano	10.000,00 €	Attività culturali e di promozione territoriale	DPH
Centro Anziani «San Vincenzo martire» di Gioia dei Marsi (Aq)	2.000,00 €	Spese e attività culturali e di promozione territoriale	DPH
Circolo culturale musicale «Città di Balsorano» di Balsorano (Aq)	2.000,00 €	Spese e attività culturali e di promozione territoriale	DPH
Associazione Corale «Decima sinfonia» di Pescasseroli (Aq)	2.000,00 €	Spese e attività culturali e di promozione territoriale	DPH



Art. 9.

Modifiche all'art. 50 della legge regionale n. 22/2023

1. Il comma 2 dell'art. 50 della legge regionale n. 22/2023 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, pari a euro 126.000,00, è apportata la seguente variazione in termini di competenza e cassa al bilancio regionale 2023-2025, esercizio 2023:

a) in aumento parte Spesa: Missione 08, Programma 02, Titolo 2, per euro 126.000,00;

b) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 200, Categoria 02, per euro 126.000,00.»

2. Dopo il comma 2 dell'art. 50 della legge regionale n. 22/2023, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le maggiori spese di cui alla lettera a) del comma 2 sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all'avvenuto accertamento delle maggiori entrate di cui alla lettera b) del medesimo comma 2.»

Art. 10.

Sostituzione del comma 2 dell'art. 54 della legge regionale n. 22/2023

1. Il comma 2 dell'art. 54 della legge regionale n. 22/2023 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, pari a euro 100.000,00, è apportata la seguente variazione in termini di competenza e cassa al bilancio regionale 2023-2025, esercizio 2023:

a) in aumento parte Spesa: Missione 14, Programma 05, Titolo 1, Capitolo di spesa 281603/1 denominato «Sostegno economico alle micro e piccole imprese commerciali e artigiane per la realizzazione di opere pubbliche e private post sisma 2009 e 2016-2017», per euro 100.000,00;

b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, per euro 100.000,00.»

Art. 11.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 31/2023

1. Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 10 luglio 2023, n. 31 (Partecipazione della Regione Abruzzo al «Premio Pigro» dedicato a Ivan Graziani) è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, pari ad euro 25.000,00, al bilancio regionale 2023-2025, esercizio 2023, è apportata la seguente variazione in termini di competenza e cassa:

a) in aumento parte spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo 61645/1 (Contributo Associazione culturale Pigro) per euro 25.000,00;

b) in aumento parte entrata: Titolo 3, Tipologia 200, Categoria 02, per euro 25.000,00.»

2. Dopo il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 31/2023, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le maggiori spese di cui alla lettera a) del comma 2 sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all'avvenuto accertamento delle maggiori entrate di cui alla lettera b) del medesimo comma 2.»

Art. 12.

Variazione al bilancio di previsione del consiglio regionale per la regolazione di entrate accertate

1. Al fine di regolare entrate già realizzate è apportata al bilancio di previsione del consiglio regionale 2023-2025, annualità 2023, la seguente variazione in termini di competenza e cassa:

a) Titolo 3, Tipologia 300, Categoria 03, Capitolo di Entrata n. 2001.1 denominato «Interessi attivi» in aumento di euro 95.568,00;

b) Tipologia 100, Categoria 02, Capitolo di Entrata di nuova istituzione denominato «Entrate da produzione dell'impianto fotovoltaico» in aumento di euro 2.218,03;

c) Missione 01, Programma 01, Titolo 1, Capitolo di Spesa n. 4106.4 denominato «Organizzazione diretta di eventi legge regionale n. 55/2013» in aumento di euro 97.786,03.

Art. 13.

Trasferimento risorse in favore dell'Agenzia regionale di protezione civile per i primi interventi di assistenza alla popolazione determinati dalla situazione emergenziale di grave dissesto idrogeologico nella Provincia di Chieti

1. Al fine di fronteggiare la situazione emergenziale di grave dissesto idrogeologico nel territorio della Provincia di Chieti determinata dalle eccezionali precipitazioni dei mesi di maggio e giugno 2023 e consentire l'adozione delle prime misure di assistenza alla popolazione, nelle more dell'eventuale dichiarazione dello stato d'emergenza nazionale ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), è autorizzato il trasferimento della somma di euro 200.000,00 dal bilancio della Regione Abruzzo al Bilancio dell'Agenzia regionale di protezione civile.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, quantificati in complessivi euro 200.000,00 si provvede mediante le risorse iscritte al capitolo di parte spesa appositamente istituito nell'ambito di Missione 11, Programma 01, Titolo 2, del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023.

3. Al bilancio di previsione finanziario 2023-2025, esercizio 2023, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa:

a) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 200, Categoria 02;

b) in aumento parte Spesa: Titolo 2, Missione 11, Programma 01.

Art. 14.

Trasferimento integrativo all'Azienda regionale per l'informatica e la committenza.

1. Al fine di garantire l'efficiente e l'efficace funzionamento dell'Agenzia in relazione al perseguimento delle nuove funzioni attribuite dalla legge regionale n. 25/2023, alla stessa sono concesse ulteriori risorse finanziarie quantificate in euro 150.000,00 per l'anno 2023 e in euro 700.000,00 per le annualità correnti a partire dal 2024, mediante l'incremento dello stanziamento del capitolo di spesa 11517/1 (Contributo a favore dell'Agenzia), Missione 01, Programma 08, Titolo 1, da rendicontare ai sensi di legge alla struttura regionale preposta per materia.

2. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, al bilancio regionale di previsione 2023-2025, per gli esercizi 2023, 2024 e 2025, sono apportate, per l'effetto, le seguenti variazioni:

a) per l'esercizio 2023, per competenza e cassa:

1) in aumento parte Spesa: Missione 01, Programma 08, Titolo 1, capitolo 11517/1 per euro 150.000,00;

2) in diminuzione parte Spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1 per euro 150.000,00;



b) per l'esercizio 2024, per competenza:

1) in aumento parte Spesa: Missione 01, Programma 08, Titolo 1, capitolo 11517/1 per euro 700.000,00;

2) in diminuzione parte Spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, per euro 700.000,00;

c) per l'esercizio 2025, per competenza:

1) in aumento parte Spesa: Missione 01, Programma 08, Titolo 1, capitolo 11517/1 per euro 700.000,00;

2) in diminuzione parte Spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, per euro 700.000,00.

Art. 15.

Procedure per il recupero di crediti regionali per contributi revocati e non restituiti di competenza del Dipartimento sviluppo economico-turismo (DPH)

1. La Regione Abruzzo provvede alle procedure di recupero dei crediti di competenza del Dipartimento Sviluppo economico-turismo (DPH) per contributi concessi e successivamente revocati a valere su DOCUP Abruzzo 2000/2006, PAR FSC Abruzzo 2007/2013, POR FESR Abruzzo 2007/2013. L'Ufficio accesso al credito e strumenti finanziari del servizio impresa e finanza è competente *inter alia* delle procedure di recupero dei predetti crediti per il tramite dell'Agenzia delle entrate-riscossione (AdER) a cui inviare i carichi di ruolo necessari per la riscossione coattiva dei crediti regionali.

2. Per il triennio 2023-2025 le somme di cui si prevede l'incasso tramite AdER a seguito dell'esercizio delle attività di recupero coattivo sono così quantificate:

a) esercizio 2023: euro 14.595,99;

b) esercizio 2024: euro 27.319,57;

c) esercizio 2025: euro 19.798,61.

3. Al fine della contabilizzazione delle somme di cui al punto precedente di cui si prevede l'incasso nell'ambito dell'attività di recupero di cui al comma 1, sono istituiti, sulla base della programmazione di riferimento, nel capitolo di entrata 42032 denominato «Recupero somme erogate su capitoli di spese finanziati da fondi a destinazione vincolata da riprogrammare - DPH (recuperi da imprese)», i seguenti tre articoli:

a) art. 4 denominato «Recupero somme erogati su capitoli di spese finanziati da fondi a destinazione vincolata da riprogrammare - DPH (recuperi da imprese per contributi revocati da DOCUP 2000/2006)» - Titolo 4, Tipologia 500, Categoria 03 - PDC E.4.05.03.05.000 (Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese) - CdR DPH007:

1) esercizio 2023: in aumento euro 9.487,39;

2) esercizio 2024: in aumento euro 17.757,72;

3) esercizio 2025: in aumento euro 12.869,10;

b) art. 5 denominato «Recupero somme erogati su capitoli di spese finanziati da fondi a destinazione vincolata da riprogrammare - DPH (recuperi da imprese per contributi revocati da PAR FSC 2007/13)» - Titolo 4, Tipologia 500, Categoria 03 - PDC E.4.05.03.05.001 (Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese) - CdR DPH007:

1) esercizio 2023: in aumento euro 3.649,00;

2) esercizio 2024: in aumento euro 6.829,89;

3) esercizio 2025: in aumento euro 4.949,65;

c) art. 6 denominato «Recupero somme erogati su capitoli di spese finanziati da fondi a destinazione vincolata da riprogrammare - DPH (recuperi da imprese per contributi revocati da POR FESR 2007/13)» - Titolo 4, Tipologia 500, Categoria 03 - PDC E.4.05.03.05.001 (Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese) - CdR DPH007:

1) esercizio 2023: in aumento euro 1.459,60;

2) esercizio 2024: in aumento euro 2.731,96;

3) esercizio 2025: in aumento euro 1.979,86.

4. Per il triennio 2023-2025 gli oneri da corrispondere all'Agenzia delle entrate-riscossione a titolo di rimborso delle spese sostenute per le attività di recupero coattivo sono quantificati nell'importo di euro 1.851,43.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, determinati in euro 1.851,43, si fa fronte con le risorse di cui al capitolo di spesa di nuova istituzione denominato «Oneri per la riscossione coattiva di entrate diverse da quelle tributarie di competenza del Dipartimento sviluppo economico-turismo», codice del Piano dei conti PDC 1.03.02.16.999 (Altre spese per servizi amministrativi), Titolo 1, Missione 14, Programma 01 del bilancio regionale 2023-2025, come di seguito rappresentato:

a) esercizio 2023: Missione 14, Programma 01, Titolo 1, in aumento di euro 437,88, da assegnare al Dipartimento sviluppo economico-turismo - Servizio impresa e finanza - CdR DPH007;

b) esercizio 2024: Missione 14, Programma 01, Titolo 1, in aumento di euro 819,59, da assegnare al Dipartimento sviluppo economico-turismo - Servizio impresa e finanza - CdR DPH007;

c) esercizio 2025: Missione 14, Programma 01, Titolo 1, in aumento di euro 593,96, da assegnare al Dipartimento sviluppo economico-turismo - Servizio impresa e finanza - CdR DPH007.

6. Ai fini dell'attuazione delle politiche di accesso al credito di competenza del Dipartimento sviluppo economico-turismo, viene istituito il capitolo di spesa denominato «Politiche di accesso al credito attuate anche con strumenti finanziari combinati a sovvenzioni» - Missione 14, Programma 01, Titolo 2 - codice del Piano dei conti U.2.03.03.00.000 «Contributi agli investimenti a imprese» - CdR DPH007, con i seguenti stanziamenti di competenza:

a) esercizio 2023: Missione 14, Programma 01, Titolo 2, in aumento di euro 14.158,11, da assegnare al Dipartimento sviluppo economico-turismo - Servizio impresa e finanza - CdR DPH007;

b) esercizio 2024: Missione 14, Programma 01, Titolo 2, in aumento di euro 26.499,98, da assegnare al Dipartimento sviluppo economico-turismo - Servizio impresa e finanza - CdR DPH007;

c) esercizio 2025: Missione 14, Programma 01, Titolo 2, in aumento di euro 19.204,65, da assegnare al Dipartimento sviluppo economico-turismo - Servizio impresa e finanza - CdR DPH007.

7. L'autorizzazione delle spese di cui ai commi 5 e 6 è subordinata all'accertamento delle correlate entrate di cui al comma 3.

Art. 16.

Contributo straordinario in favore di Sangritana S.p.a.

1. A seguito degli eventi calamitosi verificatisi nel territorio emiliano a partire dal 1° maggio 2023 e delle conseguenti ricadute sul territorio abruzzese dovute alla compromissione delle infrastrutture di collegamento ferroviarie per il trasporto merci, al fine della copertura delle perdite di fatturato subite, è riconosciuto un contributo straordinario di euro 600.000,00 in favore di Sangritana S.p.a., impresa regionale operante nel settore.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in complessivi euro 600.000,00, si provvede mediante le risorse iscritte sul capitolo di nuova istituzione del bilancio regionale di previsione 2023-2025, annualità 2023, iscritto in Missione 10, Programma 01, Titolo 1 della spesa.

3. Al bilancio di previsione finanziario 2023-2025, esercizio 2023, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa:

a) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03;

b) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 10, Programma 01.



Art. 17.

Contributo Straordinario ASD «Magic Basket» di Chieti

1. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi urgenti sugli impianti termici e di illuminazione della palestra comunale di Piana Vincolato di Chieti, all'Associazione sportiva dilettantistica «Magic Basket» di Chieti è concesso un contributo straordinario pari ad euro 36.000,00 per il solo esercizio corrente, mediante istituzione di apposito stanziamento nell'ambito di Missione 06, Programma 01, Titolo 2 della spesa, da rivedere ai sensi di legge alla struttura regionale preposta per materia.

2. Alla copertura degli oneri conseguenti alle disposizioni previste al comma 1 si fa fronte con la variazione al bilancio di previsione 2023-2025 di cui agli allegati n. 2 e n. 3 all'art. 21.

Art. 18.

Interpretazione autentica dell'art. 10, comma 3, del D.P.G.R. n. 1/2017

1. L'espressione «l'assegnazione delle zone vocate viene effettuata per un periodo massimo di cinque anni» contenuta nell'art. 10, comma 3, del D.P.G.R. 4 maggio 2017, n. 1 (regolamento per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati. Legge regionale 28 gennaio 2004, n. 10 (Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente)) è interpretata autenticamente nel senso che l'atto di assegnazione della zona non può riferirsi ad un periodo superiore a cinque anni e non esclude che, alla scadenza del quinquennio, l'assegnazione possa essere rinnovata nel rispetto dei criteri stabiliti dal comma 11 del medesimo art. 10.

Art. 19.

Contributo straordinario manifestazione denominata «Festival del sorriso»

1. Al fine di promuovere la manifestazione denominata «Festival del sorriso» prevista nei giorni 28, 29 e 30 luglio 2023, al Comune di Trasacco è riconosciuto un contributo straordinario pari ad euro 50.000,00 per il solo esercizio corrente, mediante istituzione di apposito stanziamento nell'ambito di Missione 05, Programma 02, Titolo 1, della spesa, da rivedere ai sensi di legge alla struttura regionale preposta per materia.

2. Alla connessa variazione al bilancio di previsione 2023-2025 si provvede nei termini di cui agli allegati n. 2 e n. 3 all'art. 21.

3. Per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, la riga 8 di pagina 42 dell'allegato 3 alla legge regionale n. 6/2023 è eliminata.

Art. 20.

Fondo unico nazionale di parte corrente anno 2023 - Prima assegnazione cofinanziamento eventi organizzati dal consiglio regionale

1. Per la finalità di sostegno di eventi organizzati dal Consiglio regionale, quale ente attuatore, il Ministero del turismo ha destinato, con specifico decreto del Ministro, l'importo complessivo di euro 425.000,00 così ripartiti:

a) «Festival Dannunziano» - legge regionale n. 20/2019 - V edizione: euro 300.000,00;

b) «La Notte dei Serpenti» - legge regionale n. 16/2020 - I edizione: euro 25.000,00;

c) «Disposizioni in materia di sostegno, promozione e valorizzazione del patrimonio medievale della Regione Abruzzo» - legge regionale n. 19/2020: euro 100.000,00.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate in ragione degli stanziamenti di bilancio già iscritti e impegnati per le medesime finalità per l'annualità 2023 nel bilancio del consiglio regionale e ad esse si

aggiungono, quale compartecipazione del Ministero del turismo, per la valorizzazione delle iniziative di promozione turistica in grado di esplicare efficacia attrattiva del territorio regionale.

3. Al fine di consentire l'utilizzo per le specifiche finalità di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto dell'annualità di assegnazione, è apportata al bilancio del consiglio regionale la seguente variazione in termini di competenza e cassa:

a) capitolo di entrata, Titolo 2, Tipologia 101, di nuova istituzione denominato «Compartecipazione del Fondo unico nazionale di parte corrente anno 2023 agli eventi organizzati dal Consiglio regionale» in aumento di euro 425.000,00;

b) capitolo di spesa, Missione 1, Programma 1, Titolo 1, n. 4107.1 «Festival Dannunziano» in aumento di euro 300.000,00;

c) capitolo di spesa, Missione 1, Programma 1, Titolo 1, n. 1115.1 «Sostegno per la promozione e valorizzazione del patrimonio medievale» in aumento di euro 100.000,00;

d) capitolo di spesa, Missione 1, Programma 1, Titolo 1, n. 4113.3 «Sostegno agli eventi di valorizzazione della transumanza - La Notte dei Serpenti» in aumento di euro 25.000,00.

4. Agli occorrenti atti di programmazione provvede l'Ufficio di presidenza del consiglio regionale.

Art. 21.

Variazioni di entrate e di spese

1. Nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio di previsione 2023-2025 sono apportate le variazioni, per competenza e per cassa quanto all'esercizio 2023 e per la sola competenza quanto al biennio 2024/2025, di cui rispettivamente all'allegato 2, «Situazione variazione per delibera per tipologia» e all'allegato 3, «Situazione variazione per delibera per programmi» alla presente legge.

2. In riferimento alle variazioni riportate negli allegati 2 e 3, è approvato il prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio per ciascuna delle annualità del bilancio di previsione 2023-2025 - allegato d) di cui al successivo art. 22.

Art. 22.

Aggiornamento degli allegati al bilancio di previsione 2023-2025

1. Per effetto dell'assestamento dello stato di previsione delle entrate e delle spese di cui alla presente legge, sono approvati i seguenti allegati:

a) il prospetto «Bilancio assestato - entrata» di riepilogo generale delle entrate assestate, redatto per titoli e tipologie (allegato a);

b) il prospetto «Bilancio assestato - spesa» di riepilogo generale delle spese assestate, redatto per titoli, missioni e programmi (allegato b);

c) il «Quadro generale riassuntivo assestato» delle entrate e delle spese (allegato c);

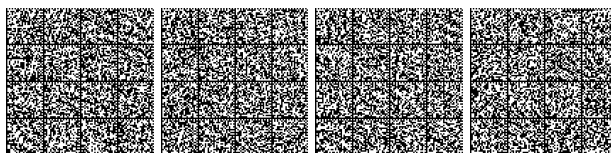
d) il prospetto «Equilibri di bilancio assestato» (allegato d);

e) la «Nota integrativa all'assestamento di bilancio 2023/2025» di cui all'art. 50, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011 (allegato e);

f) il prospetto «allegato n. 8/1 al decreto legislativo n. 118/2011» delle variazioni per il tesoriere, come previsto dall'art. 51, comma 9, dello stesso decreto legislativo 118/2011 (allegato f);

g) il prospetto recante la composizione per missione e programmi del fondo pluriennale vincolato per gli esercizi 2023, 2024 e 2025 (allegato g);

h) allegati A1, A2 e A3, recanti rispettivamente quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione.



Art. 23.

*Modifiche ed integrazioni all'art. 3
della legge regionale n. 6/2023*

1. Per effetto delle variazioni di bilancio apportate con la presente legge (Allegati 2 e 3), alla «Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali - allegato 2» ex art. 3 della legge regionale n. 6/2023, i rifinanziamenti delle leggi regionali n. 10/2018 e n. 38/2016 sono modificati, solo ed esclusivamente per l'esercizio 2023, nei seguenti termini:

Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali - allegato 2

Cap.	Art.	Miss	Prg	Tit.	Descrizione	C. Resp.	Previsione Comp.2023	Previsione Comp.2024	Previsione Comp.2025	LEGGE REGIONALE
91472	2	06	01	1	TRASFERIMENTO FONDI PER INIZIATIVE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI SPORTIVE-TRASFER. CORRENTI A AMM. LOCALI	DPH002	€ 1.300.000,00	€ 700.000,00	€ 700.000,00	L.R. 10/2018
152330	2	11	02	2	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI CONSEQUENTI AD AVVERSITA' ATMOSFERICHE E ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE URBANE - L.R.38/2016	DPE013	€ 2.350.000,00	€ 1.250.000,00	€ 1.250.000,00	L.R. 38/2016

2. Per effetto delle variazioni di bilancio apportate con la presente legge (allegati 2 e 3), alla «Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali - allegato 2» ex art. 3 della legge regionale n. 6/2023, è inserito, solo ed esclusivamente per l'esercizio 2023, il seguente rifinanziamento:

Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali - allegato 2

Cap.	Art.	Miss	Prg	Tit.	Descrizione	C. Resp.	Previsione Comp.2023	Previsione Comp.2024	Previsione Comp.2025	LEGGE REGIONALE
152591	1	10	05	2	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI AVEZZANO INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRADE FUCENSI - ART. 21 L.R. 23/2021	DPE018	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	L.R. 23/2021

Art. 24.

*Modifica all'art. 12
della legge regionale n. 24/2022*

1. La lettera *b)* del comma 2 dell'art. 12 della legge regionale 22 agosto 2022, n. 24 (Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2022/2024, modifiche alle leggi regionali n. 9/2022, 10/2022 e 11/2022 in attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili), già modificato con l'art. 32 della legge regionale 17 maggio 2023, n. 22 (Modifiche alle leggi regionali n. 146/1996, 22/2022, 24/2022, 47/2022, 5/2023, 6/2023, 7/2023, 10/2023 e 11/2023 in attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili), è sostituita dalla seguente:

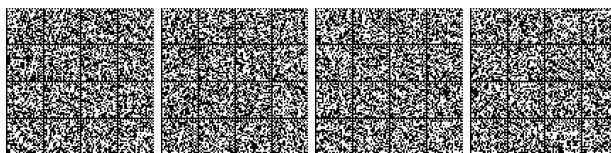
«*b)* in aumento parte Entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 50, per euro 40.000,00.».

Art. 25.

*Modifica all'art. 1
della legge regionale n. 11/2023*

1. La lettera *b)* del comma 4 dell'art. 1 della legge regionale 9 marzo 2023, n. 11 (Disposizioni sull'organizzazione delle attività dell'assemblea del CRAM per l'anno 2023 e ulteriori disposizioni) è sostituita dalla seguente:

«*b)* in aumento parte Entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 50, per euro 100.000,00.».



Art. 26.

*Modifica all'art. 32
della legge regionale n. 23/2023*

1. La lettera *a*) del comma 2 dell'art. 32 della legge regionale 5 giugno 2023, n. 23 (Definizione agevolata carichi affidati all'Agente della riscossione relativamente alla tassa automobilistica dovuta dai cittadini residenti nel c.d. «cratere», con riguardo alle annualità di imposta 2009 e 2010 e ulteriori disposizioni urgenti) è sostituita dalla seguente:

«a) esercizio 2023, per competenza e cassa:

1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 11, Programma 01, capitolo 151405.1, per euro 38.796,42;

2) in aumento parte Entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 50, per euro 38.796,42.».

Art. 27.

*Contributo straordinario IZS
Progetto sperimentale fauna selvatica*

1. Al fine di consentire all'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale» di Teramo la realizzazione di un progetto sperimentale per il contenimento dei cinghiali all'interno delle riserve regionali presenti in Provincia di Chieti e di Pescara, in attuazione delle previsioni di cui al Piano faunistico regionale approvato dal consiglio regionale con verbale n. 33/2 del 15 settembre 2020, per l'esercizio 2023 allo stesso IZS è riconosciuto un trasferimento straordinario pari ad euro 100.000,00 ed è autorizzata a tal uopo l'iscrizione di apposito stanziamento nell'ambito di Missione 16, Programma 1, Titolo 1 della spesa del bilancio di previsione 2023-2025.

Art. 28.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni di spesa recate nella presente legge si provvede nei termini di cui alle variazioni al bilancio di previsione 2023-2025 contenute nell'allegato 2 - «Situazione variazione per delibera per tipologia» e nell'allegato 3 - «Situazione variazione per delibera per programmi», di cui all'art. 21 della presente legge.

Art. 29.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il consiglio regionale, con provvedimento n. 93/7 dell'8 agosto 2023, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPIRI

(Omissis)

23R00438

LEGGE REGIONALE 12 settembre 2023, n. 41.

Modifiche alla legge regionale 28 agosto 2023, n. 40 (Assestamento al bilancio di previsione 2023-2025 ex art. 50, d.lgs. 118/2011 s.m.i., con modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni) e alla legge regionale 17 agosto 2023, n. 37 (Rendiconto generale per l'esercizio 2022) e ulteriori disposizioni.

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo - Ordinario n. 37 del 13 settembre 2023)*

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 41

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 94/1 del 7 settembre 2023;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

Legge regionale 12 settembre 2023, n. 41

Modifiche alla legge regionale 28 agosto 2023, n. 40 (Assestamento al Bilancio di previsione 2023-2025 ex art. 50, decreto legislativo n. 118/2011 successive modificazioni ed integrazioni, con modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni) e alla legge regionale 17 agosto 2023, n. 37 (Rendiconto generale per l'esercizio 2022) e ulteriori disposizioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

Modifiche alla legge regionale 28 agosto 2023, n. 40 (Assestamento al Bilancio di previsione 2023-2025 ex art. 50, decreto legislativo n. 118/2011 successive modificazioni ed integrazioni, con modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni) e alla legge regionale 17 agosto 2023, n. 37 (Rendiconto generale per l'esercizio 2022) e ulteriori disposizioni.

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 AGOSTO 2023, N. 40 (ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 EX ART. 50, DECRETO LEGISLATIVO N. 118/2011 SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, CON MODIFICHE A LEGGI REGIONALI E ULTERIORI DISPOSIZIONI) E ALLA LEGGE REGIONALE 17 AGOSTO 2023, N. 37 (RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO 2022)

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 della l.r. 40/2023

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 28 agosto 2023, n. 40 (Assestamento al Bilancio di previsione 2023-2025 ex art. 50, decreto legislativo n. 118/2011 successive modificazioni ed integrazioni,



con modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni) le parole «approvato dalla Giunta regionale con DGR 251/C del 2 maggio 2023» sono soppresse.

2. L'Allegato 1 di cui all'articolo 2 della l.r. 40/2023 è sostituito dall'Allegato 1 di cui alla presente legge.

Art. 2.

Modifica all'art. 3 della l.r. 40/2023

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 40/2023 le parole «del disegno di legge» e le parole «, approvato dalla Giunta regionale con DGR 251/C/2023» sono soppresse.

Art. 3.

Modifiche all'art. 4 della l.r. 40/2023

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 40/2023 è sostituito dal seguente:

«1. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022, in base ai dati definitivi risultanti dall'articolo 11 della legge regionale 17 agosto 2023, n. 37 (Rendiconto generale per l'esercizio 2022) è quantificato in euro 644.258.370,53. La quota accantonata nel risultato di amministrazione ammonta ad euro 266.255.951,49, mentre la quota vincolata ad euro 511.653.262,96 ed infine la quota destinata agli investimenti è pari ad euro 1.900.916,30. Per effetto degli accantonamenti e dei vincoli ascriviti, il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2022 è quantificato in euro - 135.551.760,22.».

2. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 40/2023 le parole «nelle risultanze approvate con DGR n. 251/C/2023» sono sostituite dalle seguenti: «nelle risultanze approvate con il Rendiconto Generale per l'esercizio finanziario 2022».

3. Al comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 40/2023 le parole «disegno di legge regionale afferente al» e le parole «, approvato dalla Giunta regionale con DGR 251/C/2023» sono soppresse.

Art. 4.

Sostituzione degli Allegati di cui all'art. 22 della l.r. 40/2023

1. Gli Allegati a), b), c), d), e), f) ed h) di cui all'articolo 22 della l.r. 40/2023 sono sostituiti dagli Allegati a), b), c), d), e), f) ed h) di cui alla presente legge.

Art. 5.

Modifiche alla l.r. 37/2023.

1. Alla legge regionale 17 agosto 2023, n. 37 (Rendiconto generale per l'esercizio 2022) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 11, alla colonna «totale» del rigo «RESIDUI PASSIVI» del prospetto, è inserita la seguente cifra: «2.809.831.013,75»;

b) la documentazione acclusa all'ultimo punto, rubricato «A1, A2 e A3 - Risultato di amministrazione quote accantonate - vincolate - destinate - Consolidato G.R. - C.R.», di cui alla lettera p) dell'«ELENCO ALLEGATI AL RENDICONTO GENERALE PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO 118/2011 E DALLA NORMATIVA REGIONALE», è integrata con l'Allegato «A3 - Risultato di Amministrazione - quote destinate» di cui alla presente legge.

Capo II

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 6.

Modifica all'art. 15 della l.r. 2/2022

1. Al comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 24 gennaio 2022, n. 2 (Legge di stabilità regionale 2022) le parole «31 ottobre 2023» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2023».

Art. 7.

Riconoscimento debito fuori bilancio nei confronti di Trenitalia SpA per accordo su sicurezza a bordo e «Carta Tutto Treno Abruzzo» esercizio 2022.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuto il debito fuori bilancio per il pagamento dei corrispettivi maturati da Trenitalia SpA per la realizzazione dei servizi inerenti all'accordo concernente l'integrazione del fattore sicurezza a bordo treno nonché l'integrazione tra servizi ferroviari di differente classificazione correlati al rilascio della «Carta Tutto Treno Abruzzo», con riguardo all'esercizio 2022, per l'importo complessivo di euro 176.000,00.

2. Alla copertura degli oneri per il riconoscimento del debito fuori bilancio di cui al comma 1 si fa fronte, per l'importo complessivo di euro 176.000,00, a valere sulle risorse allocate alla Missione 10, Programma 02, Titolo 1, del Bilancio di previsione finanziario 2023/2025, esercizio 2023.

Art. 8.

Definizione in via transattiva con il Comune di Manoppello per pendenze IMU interporto annualità 2018/2022

1. Al fine di consentire il perfezionamento del procedimento volto alla estinzione previa apposita transazione delle pendenze connesse al mancato versamento, in favore del Comune di Manoppello, dell'Imposta Municipale Unica - IMU relativa all'interporto regionale, nell'ambito del Bilancio di previsione 2023/2025 è istituito apposito stanziamento di spesa, con dotazione pari ad euro 1.000.000,00 per ciascuno degli esercizi in questione.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023/2025, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni:

a) esercizio 2023, in termini di competenza e cassa:

1) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 10, Programma 02, capitolo di nuova istituzione, con dotazione di euro 1.000.000,00;

2) in diminuzione parte spesa: Titolo 1, Missione 10, Programma 02, per euro 1.000.000,00;

b) esercizio 2024, in termini di sola competenza:

1) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 10, Programma 02, capitolo di nuova istituzione, con dotazione di euro 1.000.000,00;

2) in diminuzione parte spesa: Titolo 1, Missione 10, Programma 02, per euro 1.000.000,00;

c) esercizio 2025, in termini di sola competenza:

1) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 10, Programma 02, capitolo di nuova istituzione, con dotazione di euro 1.000.000,00;

2) in diminuzione parte spesa: Titolo 1, Missione 10, Programma 02, per euro 1.000.000,00.

Art. 9.

Scorrimiento graduatorie borse di studio a.a. 2022/2023

1. Al fine di consentire il completo scorrimiento delle graduatorie relative alle borse di studio degli aventi diritto presso l'Università degli Studi di Chieti-Pescara, che ne anticiperà le risorse nell'esercizio corrente, per l'annualità 2024 la relativa dotazione di spesa è incrementata dell'importo di euro 380.000,00.

2. Per le finalità di cui al comma 1, al Bilancio di previsione finanziario 2023/2025, per l'esercizio 2024, sono apportate le seguenti variazioni in termini di sola competenza:

a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 04, Programma 04, per euro 380.000,00;

b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 01, per euro 380.000,00.



Art. 10.

*Interventi in favore del Settore Artigianato
ex l.r. 30 ottobre 2009, n. 23*

1. Al fine di consentire l'organizzazione di eventi e di iniziative pubblicitarie con riferimento agli interventi in favore del Settore Artigianato di cui alla legge regionale 30 ottobre 2009, n. 23 (Nuova legge organica in materia di artigianato), al Bilancio di previsione finanziario 2023/2025, per l'esercizio 2023, sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa, nel rispetto degli equilibri di parte corrente e complessivi:

a) esercizio 2023:

1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 14, Programma 01, capitolo di nuova istituzione, per euro 50.000,00;

2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 2, Missione 14, Programma 01, capitolo 232429.2, per euro 50.000,00.

2. Il Dipartimento sviluppo economico-turismo, assegnatario delle dotazioni di che trattasi, procede all'adozione dei consequenziali provvedimenti di competenza.

Art. 11.

Modifiche all'art. 1 della l.r. 11/2023

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 9 marzo 2023, n. 11 (Disposizioni sull'organizzazione delle attività dell'Assemblea del CRAM per l'anno 2023 e ulteriori disposizioni) le parole «nella Città di Johannesburg» sono sostituite dalle seguenti: «nel territorio della Regione Abruzzo».

2. Al comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 11/2023 le parole «il Dipartimento regionale Sviluppo Economico e Turismo attraverso il Servizio competente» sono sostituite dalle seguenti: «la competente Direzione Amministrativa del Consiglio regionale».

3. Al comma 5 dell'articolo 1 della l.r. 11/2023 sono aggiunte, in fine, le parole: «e provvedono a trasferire le risorse di cui al comma 3 al Consiglio regionale ai fini dell'organizzazione degli eventi connessi alle attività dell'Assemblea del CRAM».

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 1 della l.r. 11/2023 è aggiunto il seguente:

«5-bis. L'Ufficio di Presidenza è autorizzato alle occorrenti variazioni di bilancio del Consiglio regionale all'esito dell'avvenuto trasferimento di cui al comma 5.».

Art. 12.

*Sostituzione dei commi 1, 4, 7 e 8 dell'articolo 11
della l.r. 22/2022*

1. I commi 1, 4, 7 e 8 dell'articolo 11 (Disposizioni per il rafforzamento delle funzioni della Fi.R.A. S.p.A.) della legge regionale 22 agosto 2022, n. 22 (Modifiche legislative per la conclusione del procedimento di fusione per incorporazione della Società Abruzzo Sviluppo nella Società Fi.R.A. e disposizioni in materia di società in house della Regione) sono sostituiti dai seguenti:

«1. All'esito del completamento del processo di fusione per incorporazione di Abruzzo Sviluppo S.p.A., la Fi.R.A. S.p.A. Unipersonale, al fine di non disperdere il patrimonio funzionale detenuto dall'Asso-

ciazione CIAPI Abruzzo Formazione, ritenuto di importanza strategica per il miglioramento della capacità progettuale della Regione, assorbe, ad integrazione e rafforzamento della propria offerta di servizi, le funzioni previste dall'articolo 4, comma 1, lettere m) e n) dello Statuto del 27 luglio 2010 dell'Associazione CIAPI Abruzzo Formazione, in stato di liquidazione.»;

«4. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e nell'ambito dei provvedimenti di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 175/2016, la Fi.R.A. S.p.A. Unipersonale può incrementare la dotazione organica vigente alla data dell'entrata in vigore della presente legge nei limiti delle risorse finanziarie stanziati ai sensi del comma 7, attraverso il reclutamento di personale qualificato idoneo a svolgere le funzioni aggiuntive di cui al comma 1.»;

«7. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, quantificabili in euro 390.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2023/2025, sono apportate le seguenti variazioni alla parte spesa dello stato di previsione del Bilancio regionale 2023/2025, esercizi 2023, 2024, 2025:

a) in aumento per euro 390.000,00 sul capitolo di nuova istituzione denominato «Fi.R.A. S.p.A. Unipersonale, servizi per la formazione», Titolo 1, Missione 14, Programma 05, in termini di competenza e cassa per l'anno 2023 e di sola competenza per gli anni 2024 e 2025;

b) in diminuzione per euro 240.000,00, Titolo 1, Missione 20, Programma 03, capitolo 441338/1 in termini di competenza e cassa per l'anno 2023 e in diminuzione per euro 240.000,00, Titolo 1, Missione 20, Programma 03, capitolo 324001/1 in termini di sola competenza per gli anni 2024 e 2025;

c) in diminuzione per euro 150.000,00, Titolo 1, Missione 14, Programma 05, capitolo 281630/1 in termini di competenza e cassa per l'anno 2023 e in diminuzione per euro 150.000,00, Titolo 1, Missione 14, Programma 05, capitolo 281630/1 in termini di sola competenza per gli anni 2024 e 2025.»;

«8. Per le annualità successive al 2025, i cui oneri sono quantificati in euro 390.000,00 per ciascun anno, si provvede con legge di bilancio mediante l'utilizzo delle risorse allocate alla Missione 20, Programma 03, Titolo 1 del bilancio regionale assicurando il rispetto degli equilibri di bilancio.».

Art. 13.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 94/1 del 7 settembre 2023, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPIRI

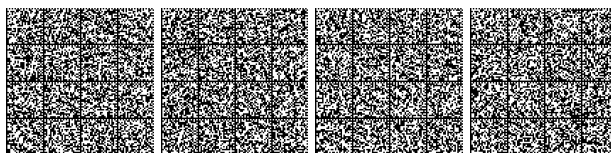
(Omissis).

23R00439

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GUG-014) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

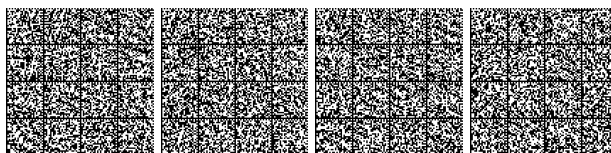
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

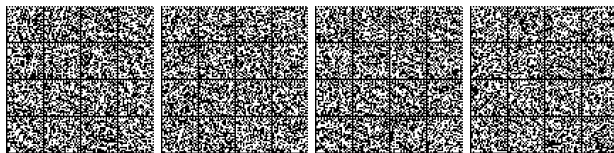
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale €	438,00
		- semestrale €	239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale €	68,00
		- semestrale €	43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale €	168,00
		- semestrale €	91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale €	65,00
		- semestrale €	40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale €	167,00
		- semestrale €	90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale €	819,00
		- semestrale €	431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale €	86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale €	55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€	180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 2,00

